Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 23

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1936



#### 1937



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2323.
**Ordinamento delle Forze aeree della Libia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 552;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Forze aeree della Libia sono riunite in un Comando unico. Esse comprendono:

*a)* un Comando di aeronautica della Libia;

*b)* reparti dell'Armata aerea;

*c)* reparti aerei di presidio coloniale;

*d)* un numero variabile di aeroporti e di campi di fortuna;

*e)* servizi vari.

Il Comando di aeronautica della Libia ha giurisdizione su tutto il territorio della Colonia.

Alle Forze aeree della Libia si provvede con le dotazioni organiche di personale previste dalla legge di ordinamento della Regia aeronautica: peraltro il personale addetto all'aviazione di presidio coloniale viene collocato fuori quadro.

Quest'ultimo personale sarà compreso entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 2.

Il Comando di aeronautica della Libia dipende dal Ministero dell'aeronautica per l'impiego, per l'addestramento e per tutte le questioni tecnico-amministrative, salva la dipendenza dal Governo della Libia dell'aviazione di presidio coloniale per quanto riguarda il particolare suo impiego.

È data facoltà al Governo della Libia — in relazione ad eccezionali ed urgenti esigenze politico militari della Colonia — di impiegare i reparti dell'Armata aerea dislocati nel territorio della Colonia stessa, sempre quando tale impiego sia conciliabile con i compiti assegnati a dette unità dalle competenti autorità aeronautiche metropolitane.

Art. 3.

Il numero complessivo e la sede dei reparti, le caratteristiche e l'armamento dei mezzi aerei, il numero complessivo degli aeroporti e l'entità dei servizi, sono stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e degli organici, dal Ministero dell'aeronautica. Quando si tratti dell'aviazione di presidio coloniale i provvedimenti relativi sono adottati di concerto con il Ministero delle colonie.

Art. 4.

Le Forze aeree dislocate in Libia usufruiranno degli immobili ed impianti vari esistenti sugli aeroporti.

Gli aeroporti costituiscono beni demaniali in Colonia; alla Amministrazione aeronautica compete l'onere dell'esercizio e del mantenimento.

Per gli aeroporti stessi si applicano i regolamenti e le disposizioni vigenti nel Regno.

La costruzione di nuovi aeroporti, nonchè i lavori inerenti a modifiche od ampliamenti degli impianti esistenti, che si renderanno necessari per particolari esigenze, sono di competenza del Ministero dell'aeronautica, che vi provvede sentito il Ministero delle colonie.

Art. 5.

Tutto il materiale aeronautico, automobilistico ed ordinario in dotazione al Comando, ai Reparti ed Uffici dell'aeronautica della Libia passa in dotazione al Ministero dell'aeronautica, che lo assumerà in regolare carico previa ricognizione che ne stabilisca la consistenza ed il valore. Tale passaggio si effettua senza obbligo di pagamento da parte del Ministero dell'aeronautica.

Le ordinazioni in corso all'atto della pubblicazione del presente decreto saranno liquidate con i fondi stanziati nel bilancio dell'Amministrazione committente.

Le spese relative a costruzioni e lavori in corso all'atto della pubblicazione del presente decreto, saranno a carico dei fondi stanziati nel bilancio dell'Amministrazione committente.

Art. 6.

Il Governo della Libia, nei limiti della disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio, corrisponderà al Ministero dell'aeronautica un contributo annuo che verrà stabilito di concerto fra i Ministeri delle colonie, delle finanze e dell'aeronautica. Tale contributo sarà corrispondente alla somma normalmente stanziata sul bilancio coloniale per l'Aeronautica della Libia, salvo eventuali incrementi ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

In relazione al predetto contributo saranno stabiliti, d'accordo fra il Ministero dell'aeronautica e quello delle colonie, il numero medio degli apparecchi necessario per le esigenze di presidio coloniale e l'attività di volo relativa.

Gli eventuali aumenti di reparti, di materiale e di attività occorrenti per le esigenze di cui sopra, saranno stabiliti con le modalità di cui al precedente capoverso, previo congruo aumento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 7.

L'Amministrazione delle forze aeree dislocate in Libia è accentrata presso il Comando di aeronautica della Libia, il quale farà capo ai competenti organi del Ministero dell'aeronautica.

Le norme riguardanti il personale delle Forze aeree della Libia (trasferimenti e rimpatri del personale metropolitano, reclutamento del personale di governo, trattamento economico del personale nazionale ed indigeno, licenze e simili) saranno fissate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 8.

Il Comando di aeronautica della Libia ha, nei riguardi degli uffici, enti e reparti colà dislocati, le medesime attribuzioni e funzioni devolute nel Regno ai Comandi di zona aerea territoriale.

Art. 9.

L'ordinamento interno e le attribuzioni del Comando di aeronautica della Libia, dei dipendenti reparti dell'Armata aerea e dei servizi, saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Art. 10.

L'ordinamento interno e le attribuzioni dei reparti di presidio coloniale saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le colonie.

Art. 11.

È abrogato il R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, numero 1891, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 552, ed ogni contraria disposizione.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° novembre 1936-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 121.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2324.

**Aggiunta dell'abitato di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, agli abitati da consolidare a cura ed a spese dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio 114;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 103.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2325.

**Aggiunta dell'abitato di Frasso Sabino, in provincia di Rieti, limitatamente alla zona sud-ovest dell'abitato stesso, agli abitati da trasferire a cura ed a spese dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Frasso Sabino, in provincia di Rieti, limitatamente alla zona sud-ovest dell'abitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 100.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2326.

**Aggiunta dell'abitato di Lacedonia, in provincia di Avellino, a quelli da trasferire a cura ed a spese dello Stato, limitatamente alla parte minacciata da frane.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Lacedonia, in provincia di Avellino, limitatamente alla parte segnata in giallo, nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 102.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2327.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Cristina, in Senigallia (Ancona).**

N. 2327. R. decreto 23 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santa Cristina, in Senigallia (Ancona), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di un immobile del complessivo valore di L. 100.000, da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2328.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore « Figlie di S. Francesco di Sales », con sede generalizia in Lugo (Ravenna).**

N. 2328. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore « Figlie di S. Francesco di Sales », con sede generalizia in Lugo (Ravenna), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 220.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2329.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giulio Cesare » di Roma.**

N. 2329. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giulio Cesare » di Roma, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. 2330.

**Approvazione del nuovo statuto della Regia accademia di agricoltura di Torino.**

N. 2330. R. decreto 27 ottobre 1936, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia accademia di agricoltura di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV*

---

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 18.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, concernente la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, concernente la estensione al comune di Castelgan-

dolfo delle disposizioni del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 19.

**Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia, con la seguente modificazione:

Nell'art. 1, le parole: « estinguibili in 35 anni » sono sostituite dalle parole: « estinguibili in 50 anni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 20.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, con il quale si autorizza la spesa di L. 2.000.000, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, con il quale si autorizza la spesa di L. 2.000.000, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 21.

**Riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 37;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a favorire la esportazione di semolini e di pasta di frumento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ripristinata, fino al 31 marzo 1937 ed alle stesse condizioni stabilite dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 424, l'agevolezza della riesportazione di semolini e di paste a scarico delle bollette di temporanea importazione di grano tenero.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 129.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 22.

**Nuove norme regolatrici la produzione e lo smercio dell'alcool di prima categoria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che dà un nuovo assetto all'impiego dell'alcool come carburante;

Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante e il relativo diritto erariale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime degli spiriti, soggetti al vincolo della destinazione a carburante e di modificare i relativi diritti erariali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione lo spirito di prima categoria può essere estratto dalle fabbriche con destinazione diversa da quella per carburante.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà d'imporre l'accantonamento di un determinato quantitativo di spirito di prima categoria per destinarlo esclusivamente a carburante, stabilendo le modalità e le condizioni di tale operazione.

Art. 2.

Sullo spirito di prima categoria, estratto dalle fabbriche per usi soggetti alla imposta di fabbricazione, è dovuto un diritto erariale nella misura di L. 190 per ettanidro, oltre al pagamento della imposta stessa.

Sullo spirito di prima categoria, estratto dalle fabbriche per usi non soggetti a tributo, previa denaturazione con il denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali, è dovuto un diritto erariale nella misura di L. 120 per ettanidro.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti nonchè per il regime fiscale degli spiriti destinati a carburante.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 130.* — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 gennaio 1937-XV.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Cortemilia (Cuneo).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina delle funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Cortemilia (Cuneo) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Cortemilia (Cuneo) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(254)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1937-XV.

**Proroga dell'applicazione della tariffa speciale ferroviaria n. 16 per i viaggi degli operai sul percorso Monza-Molteno-Oggiono.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/32583/23 in data 31 dicembre 1936-XV;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII;

Visto il decreto Ministeriale n. 1313 in data 4 dicembre 1935-XIV;

Visto il decreto Ministeriale n. 579 in data 27 agosto 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 1 del decreto Ministeriale n. 1313 del 4 dicembre 1935 relativa all'applicazione della tariffa n. 16 sul percorso cumulato fra le stazioni della Ferrovia Monza-Molteno, da Monza a Carate Calò compresa e la stazione di Milano C.le, prorogata fino al 31 dicembre 1936 col decreto Ministeriale n. 579 del 27 agosto 1936, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1937.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: BENNI.

(249)

**DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA**

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relativo istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

| Num. d'ord. redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 22-3-1934 | 11419/4507-29 V | Trieste | Pirec Vittorio di Leopoldo | 1-2-1907 - Voisizza di Comeno | Pieri | — |
| 5062 | Id. | 11419-4506-29 V | Id. | Pirec Angelo di Leopoldo | 10-4-1910 - Voisizza di Comeno | Pieri | — |
| 5063 | Id. | 11419/4505-29 V | Id. | Pirec Angelo di Giuseppe | 25-3-1909 - Voisizza di Comeno | Pieri | — |
| 5064 | Id. | 11419/4503-29 V | Id. | Pirich Emilia di Valentino | 17-4-1909 - Cal di Canale | Pieri | Renata, figlia. |
| 5065 | Id. | 11419/4502-29 V | Id. | Pirik Maria di Matteo | 6-8-1909 - Cal di Canale | Pieri | Armando, figlio. |
| 5066 | Id. | 11419/4501-29 V | Id. | Pirich Renato di Giuseppe | 17-12-1901 - Trieste | Pieri | Marcusa Giustina di Alberto, moglie; Renato, figlio. |
| 5067 | Id. | 11419/4500-29 V | Id. | Peric Stanislao fu Andrea | 28-6-1899 - Sella delle Trincee | Pieri | Lovrencic Maria di Giuseppe, moglie; Casimiro, Leda, figli. |
| 5068 | Id. | 11419/4499-29 V | Id. | Percich Giuseppe di Eugenio | 22-3-1902 - Trieste | Pieri | Misich Anna di Antonio, moglie; Brunilde, figlia. |
| 5069 | Id. | 11419/4498-29 V | Id. | Turko Teresa fu Giuseppe ved. Percic | 24-12-1886 - Capodistria | Turco e Pieri | Alberto, Lidia, fu Giuseppe, figli. |
| 5070 | Id. | 11419/4497-29 V | Id. | Percich Marcella di Giuseppe | 16-6-1912 - Trieste | Pieri | Bruno, figlio. |
| 5071 | Id. | 11419/4496-29 V | Id. | Percich Giuseppe fu Matteo | 30-8-1881 - Montona | Pieri | Bencich Giuseppina di Giovanni, moglie. |
| 5072 | Id. | 11419/4495-29 V | Id. | Percic Marco di Francesco | 19-4-1897 - Colmo | Pieri | Paulovic Maria di Giovanni, moglie; Egidio, Nerina, figli. |
| 5073 | Id. | 11419/4494-29 V | Id. | Percich Antonio di Matteo | 30-9-1912 - Caldier di Montona | Pieri | — |
| 5074 | Id. | 11419/4493-29 V | Id. | Michelich Antonio di Regine | 27-10-1896 - Fiume | Micheli | Zimarelli Natalia fu Santo, moglie; Stelio, figlio. |
| 5075 | 27-3-1934 | 11419/7342 | Id. | Znidarcic Carlo fu Carlo | 7-7-1900 - Trieste | Sartori | — |
| 5076 | Id. | 11419/7343 | Id. | Valentincich Egidio fu Pietro | 2-1-1893 - Trieste | Valentini | Salvagno Antonia fu Giovanni, moglie. |
| 5077 | Id. | 11419/7344 | Id. | Sosich Stelio fu Ermanno | 18-5-1905 - Trieste | Sossi | — |
| 5078 | Id. | 11419/7348 | Id. | Palanch Abramo di Egidio | 11-3-1901 - Trieste | Paladini | — |
| 5079 | Id. | 11419/7347 | Id. | Palanch Gualtiero di Egidio | 2-7-1898 - Trieste | Paladini | — |
| 5080 | Id. | 11419/7339 | Id. | Milovatz Bruno fu Giovanni | 17-12-1903 - Trieste | Millo | Kriszhiak Giuseppina fu Antonio, moglie; Bruna, figlia. |
| 5081 | Id. | 11419/7340 | Id. | Milloch Giovanni di Giuseppe | 16-12-1862 - Muggia | Millo | Buttignion Antonia di Giovanni, moglie; Gastone, Bruno, figli. |
| 5082 | Id. | 11419/7616 | Id. | Laurencic Carlo fu Giuseppe | 8-12-1909 - Morna (Gorizia). | Lauri | — |
| 5083 | Id. | 11419/7341 | Id. | Iurkic Francesco di Francesco | 6-9-1909 - Trieste | Giorgi | — |
| 5084 | Id. | 11419/7338 | Id. | Cuk Ladislavo fu Michele | 13-10-1919 - Trieste | Zuccoli | — |
| 5085 | Id. | 11419/7337 | Id. | Brassanovich Rodolfo fu Giacomo | 8-3-1911 - Bogliuno (Pola) | Brazzani | — |
| 5086 | 21-3-1934 | 11419/85 | Id. | Caharija Leopoldo di Francesco | 26-9-1903 - Aurisina | Zaccaria | Maria Doria di Angelo, moglie; Angelo, figlio. |
| 5087 | Id. | 11419/86 | Id. | Caharija Luigia fu Antonio vedova Pertot | 21-6-1861 - Aurisina | Zaccaria-Pertotti | Marietta, fu Giuseppe, figlia. |
| 5088 | Id. | 11419/86 II | Id. | Caharija Augusto di Giovanni | 1-8-1894 - Aurisina | Zaccaria | Pertot Marietta fu Giuseppe, moglie; Gisella, Danila, Luigia, Albina, Valentino, figli. |
| 5089 | Id. | 11419/87 | Id. | Makovec Maria fu Francesco ved. Caharija | 11-3-1869 - Comeno | Marchi-Zaccaria | Giulio, Leopoldo, Alice, fu Lorenzo; figli. |
| 5090 | Id. | 11419/88 | Id. | Caharija Maria fu Leopoldo | 1-8-1903 - Aurisina | Zaccaria | — |
| 5091 | Id. | 11419/89 | Id. | Caharija Maria fu Antonio | 10-9-1889 - Aurisina | Zaccaria | — |
| 5092 | Id. | 11419/90 | Id. | Caharija Matilde di Giuseppe | 5-4-1883 - Aurisina | Zaccaria | — |
| 5093 | Id. | 11419/91 | Id. | Gruden Paola fu Giovanni vedova Caharija | 10-5-1871 - Aurisina | Zaccaria | Francesco Amalia, Stanislao, fu Antonio, figli; Carlo, di Francesco, nipote. |
| 5094 | Id. | 11419/92 | Id. | Caharija Raimondo di Giuseppe | 9-9-1886 - Aurisina | Zaccaria | Palic Giovanna di Giovanni, moglie; Luciano, figlio. |
| 5095 | Id. | 11419/93 | Id. | Caharija Rocco fu Martino | 12-8-1879 - Aurisina | Zaccaria | Giuseppina fu Antonio, moglie; Giustina, Stanislao, Danila, Matilde, Edmondo, Giovanna, Giovanni, Amedea, figli; Giuseppe fu Antonio, cognato. |
| 5096 | Id. | 11419/94 | Id. | Caharija Rosa fu Giacomo | 2-9-1860 - Aurisina | Zaccaria | — |
| 5097 | Id. | 11419/95 | Id. | Caharija Silvestro fu Giovanni | 12-12-1854 - Aurisina | Zaccaria | Giovanni, Luigi, Maria, figli; Stana, Giovanni, di Giovanni, nipoti. |

| Num. d'ord redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5127 | 5- 4-1934 | 11419/4549-29 V | Trieste | Pirec Luigi fu Agostino | 24-4-1879 - Voissizza | Pieri | Erlach Maria di Fortunato, moglie; Edgardo, figlio. |
| 5128 | 12- 4-1934 | 11419/4550-29 V | Id. | Cancianich Antonia di Francesco | 8-2-1908 - Bogliuno | Canciani | Ada, figlia. |
| 5129 | Id. | 11419/4551-29 V | Id. | Ciak Mario di Francesca | 1-5-1912 - Trieste | Ciacchi | Lesiza Rina di Santo, moglie; Livio, figlio. |
| 5130 | Id. | 11419/4552-29 V | Id. | Persic ved. Gisella di Andrea nata Berdon | 17-5-1875 - Trieste | Persi | Marcello, Aldo, Giuditta fu Francesco, figli. |
| 5131 | Id. | 11419/4553-29 V | Id. | Persich Maria fu Giuseppe | 21-4-1909 - Bogliuno | Persi | — |
| 5132 | Id. | 11419/4554-29 V | Id. | Persich Giovanni di Giuseppe | 20-3-1879 - Trieste | Persi | Socic Caterina di Antonio, moglie. |
| 5133 | Id. | 11419/4555-29 V | Id. | Persich Angelo di Giov. Maria | 28-8-1904 - Trieste | Persi | Scherlavai Francesca di Francesco, moglie; Edoardo, figlio. |
| 5134 | Id. | 11419/4556-28 V | Id. | Persich Rodolfo fu Giacomo | 28-3-1895 - Trieste | Persi | Bitondi Emma di Antonio, moglie; Bianca, Rodolfo, Aldo, Fernanda, figli. |
| 5135 | Id. | 11419/4457-29 V | Id. | Persich ved. Giusta di Antonio nata Skerlavaj | 20-10-1907 - Trieste | Persi-Scherlavai | — |
| 5136 | Id. | 11419/4558-29 V | Id. | Persich Maria di Antonio | 28-3-1910 - Ville Montevecchio | Persi | — |
| 5137 | Id. | 11419/4559-29 V | Id. | Persig Teresa fu Francesco | 20-3-1898 - Plezzo | Persi | — |
| 5138 | Id. | 11419/4560-29 V | Id. | Pirz ved. Gioseffa fu Matteo nata Pintar | 14-2-1865 - Gorizia | Pieri | Sofia, Francesco, Attilio fu Francesco, figli. |
| 5139 | Id. | 11419/4561-29 V | Id. | Primosich Daniele di Antonio | 21-7-1903 - Trieste | Primosi | Goranez Francesca di Andrea, moglie; Maria, Adalberta, Carmela, Bruna, figlie. |
| 5140 | Id. | 11419/4562-29 V | Id. | Primosich Antonia fu Caterina | 30-5-1874 - Trieste | Primosi | Giovanna, figlia. |
| 5141 | Id. | 11419/4563-29 V | Id. | Primosich Antonio fu Valentino | 14-9-1858 - Villa Decani | Primosi | Maria, Giuseppe, Stefania, figli. |
| 5142 | Id. | 11419/4564-29 V | Id. | Primozic Antonio di Antonio | 16-1-1878 - Trieste | Primosi | Piscanc Marta di Giovanni Maria, moglie; Antonio, Roma, Ermanno, Vittorio, Olimpia, figli. |
| 5143 | Id. | 11419/4565-29 V | Id. | Primozic Aurelia di Antonio | 15-2-1902 - Trieste | Primosi | Adelia, figlia. |
| 5144 | Id. | 11419/4566-29 V | Id. | Primozic Stefania fu Francesco | 5-3-1885 - Trieste | Primosi | — |
| 5145 | Id. | 11419/4567-29 V | Id. | Primosizh ved. Sofia di Francesco, nata Godina | 1-5-1894 - Trieste | Primosi | Ada fu Attilio, figlia. |
| 5146 | Id. | 11419/4568-29 V | Id. | Primoschitz ved. Maria di Giovanni nata Eberl | 5-8-1883 - Villaco | Primosi | — |
| 5147 | Id. | 11419/4569-29 V | Id. | Primoschitz Francesco di Antonio | 9-12-1881 - Trieste | Primosi | Jelek Teresa fu Giovanni, moglie. |
| 5148 | 13- 4-1934 | 11419/4570-29 V | Id. | Primoschitz Carolina fu Antonio | 24-4-1884 - Trieste | Primosi | — |
| 5149 | 29- 3-1934 | 11419/4515-29 V | Id. | Bastiancich Maria di Carlo in Bevilacqua | 29-1-1908 - Gimino | Bastiani | — |
| 5150 | Id. | 11419/4516-29 V | Id. | Guardiancich Giuseppe fu Luigi | 19-3-1888 - Rifembergo | Guardiani | Oblak Giovanna di Antonio, moglie; Gioacchino, Giuseppe, Albina, figli. |
| 5151 | Id. | 11419/4517-29 V | Id. | Guardiancich Antonio di Luigi | 19-4-1909 - Rifembergo | Guardiani | — |
| 5152 | Id. | 11419/4518-27 V | Id. | Guardiancich Giuseppe fu Giovanni | 11-2-1899 - Trieste | Guardiani | Kresevic Albina fu Antonio, moglie. |
| 5153 | Id. | 11419/4519-29 V | Id. | Guardiancich Giuseppa fu Antonio | 16-3-1903 - Bresovizza | Guardiani | — |
| 5154 | Id. | 11419/4520-29 V | Id. | Guardiancich ved. Maria fu Giuseppe nata Kers | 20-12-1854 - Branizza | Guardiani Chersi | — |
| 5155 | Id. | 11419/4521-29 V | Id. | Guardiancich Giuliana fu Giuseppe | 16-2-1896 - Trieste | Guardiani | — |
| 5156 | Id. | 11419/4522-29 V | Id. | Guardiancich ved. Giuseppina fu Federico nata Blasina | 19-4-1886 - Trieste | Guardiani | Libera fu Oreste, figlia. |
| 5157 | Id. | 11319/4523-29 V | Id. | Guardiancich Renato di Nicolò | 29-6-1876 - Trieste | Guardiani | — |
| 5158 | Id. | 11419/4524-29 V | Id. | Percich Luigi di Francesco | 16-10-1876 - Sgonico | Pieri | Krizmancic Maddalena di Giovanni, moglie; Mario, figlio. |
| 5159 | Id. | 11419/4526-29 V | Id. | Percich Giusto di Giovanni | 18-9-1901 - Sales | Pieri | Svara Vittoria di Giuseppe, moglie; Bruna, figlia. |
| 5160 | Id. | 11419/4527-29 V | Id. | Percich Settiminio fu Martino | 7-2-1909 - Torre di Parenzo | Pieri | — |
| 5161 | Id. | 11419/4528-29 V | Id. | Persich Angelo di Giuseppe | 31-8-1904 - Trieste | Persi | Cozzian Angela di Giacomo, moglie. |
| 5162 | Id. | 11419/4529-29 V | Id. | Persig Annamaria di Anna | 7-3-1928 - Trieste | Persi | — |
| 5163 | Id. | 11419/4530-29 V | Id. | Persich Carlo di Antonio | 18-2-1891 - Trieste | Persi | — |

| Num. d'ord. redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5164 | 29-3-1934 | 11419/4524 -29 V | Trieste | Percich Francesco di Felice | 2-12-1899 - Bogliuno | Pieri | — |
| 5165 | 6-4-1934 | 11419/6500 | Id. | Milost Antonio de Mildenhaus di Silvio | 30-4-1905 - Gorizia | Milo di Villagrazia | — |
| 5166 | 7-4-1934 | 11419/6500 | Id. | Milost Silvio de Mildenhaus fu Giuseppe | 15-12-1878 - Gorizia | Milo di Villagrazia | — |
| 5167 | Id. | 11419/5568 | Id. | Mogorovich Giovanna fu Giuseppe | 21-1-1897 - Pisino | Moroni | Marcella, figlia. |
| 5168 | Id. | 11419/7929 | Id. | Merkuza Carlo fu Andrea | 27-3-1877 - Cianzi in Valle (Sesana) | Marcusa | Carlo, Maria, figli. |
| 5169 | Id. | 11419/20499 | Id. | Lucarich Ettore fu Giovanni | 6-3-1900 - Fiume | Lucarini | Danielis Maria fu Antonio, moglie; Nives, Marino, Ada, figli. |
| 5170 | Id. | 11419/6849 | Id. | Bier Pino di Angelo | 24-2-1913 - Trieste | Berri | — |
| 5171 | Id. | 11419/6850 | Id. | Bier Nerina di Angelo | 3-7-1910 - Trieste | Berri | — |
| 5172 | Id. | 11419/7345 | Id. | Ursich Carlo fu Giovanni | 23-7-1897 - Trieste | Orsini | Cociancich Maria fu Antonio, moglie; Laura, Livio, figli. |
| 5173 | Id. | 11419/7947 | Id. | Torosch Vittorio di Angelo | 25-2-1906 - Trieste | Torelli | — |
| 5174 | Id. | 11419/8188 | Id. | Torkar Giovanni fu Giovanni | 1-1-1899 - S. Pietro del Carso | Torchi | Novak Giovanna, moglie; Zdenka, figlia. |
| 5175 | Id. | 11419/7346 | Id. | Sabaz Maria fu Giacomo | 11-3-1903 - Visinada | Salvi | — |
| 5176 | Id. | 11419/5564 | Id. | Prelaz Giovanna di Francesco | 1-1-1874 - Capodistria | Prelazzi | — |
| 5177 | Id. | 11419/7632 | Id. | Perhauz Casimiro fu Giovanni | 24-11-1894 - Trieste | Percacci | Schäfer Dorotea di Carlo, moglie; Giovanna, Emilia, Guido, figli. |
| 5178 | 10-4-1934 | 11419/8506 | Id. | Bajec Filippo fu Luigi | 20-8-1904 - Trieste | Batti | — |
| 5179 | Id. | 11419/8508 | Id. | Bojc Francesco fu Francesco | 3-2-1872 - Podtabor | Bossi | Penso Anna fu Antonio, moglie; Natalia, figlia. |
| 5180 | Id. | 11419/8509 | Id. | Bojc Guido di Francesco | 12-12-1910 - Trieste | Bossi | — |
| 5181 | Id. | 11419/8507 | Id. | Braicovich Giuseppe fu Giovanni | 22-3-1894 - Trieste | Bracco | — |
| 5182 | Id. | 11419/8511 | Id. | Cristiach Giovanni fu Giusto | 21-3-1874 - Pirano | Cristiani | Mistaro Orsolina fu Nicolò, moglie. |
| 5183 | Id. | 11419/8517 | Id. | Gregorovich Antonio fu Matteo | 1-10-1872 - Draguccio | Gregoretti | Gustincich Francesca di Giovanni, moglie; Elio, figlio. |
| 5184 | Id. | 11419/8514 | Id. | Gregorovich Bruna di Antonio | 1-12-1909 - Trieste | Gregoretti | Liliana, figlia. |
| 5185 | Id. | 11419/8515 | Id. | Gregorovich Dante di Antonio | 29-5-1904 - Trieste | Gregoretti | — |
| 5186 | Id. | 11419/8516 | Id. | Gregorovich Nicolò di Antonio | 10-10-1907 - Trieste | Gregoretti | — |
| 5187 | Id. | 11419/8498 | Id. | Horvat Roberto fu Giorgio | 20-6-1906 - Trieste | Rovatti | Sferza Maria fu Carlo, moglie. |
| 5188 | Id. | 11419/8513 | Id. | Kobau Giordano di Antonio | 4-9-1908 - Trieste | Cobani | — |
| 5189 | Id. | 11419/8504 | Id. | Krek Vladimiro fu Stanislao | 3-5-1913 - Pola | Cresi | — |
| 5190 | Id. | 11419/8510 | Id. | Krizman Giuseppe fu Michele | 29-12-1875 - Trieste | Crismani | Comisso Giustina fu Giacomo, moglie. |
| 5191 | Id. | 11419/8518 | Id. | Lahajner Lodovico fu Lodovico | 8-9-1896 - Trieste | Lanieri | Rolich Sofia di Maria, moglie; Giorgio, Elsa, figli. |
| 5192 | Id. | 11419/8503 | Id. | Natlacen Carlo fu Francesco | 29-8-1875 - Trieste | Natali | Skilanz Carla di Giovanni, moglie. |
| 5193 | Id. | 11419/8499 | Id. | Olivo Luigia fu Natale vedova Iencich | 8-9-1871 - Trieste | Genzi | — |
| 5194 | Id. | 11419/8512 | Id. | Persich Nereo fu Giuseppe | 11-2-1911 - Trieste | Perini | Dina, sorella. |
| 5195 | Id. | 11419/8489 | Id. | Polanec Carlo di Giuseppe | 4-10-1906 - Trieste | Polanesi | Andreasevich Elena fu Clemente, moglie; Maria, figlia. |
| 5196 | Id. | 11419/8490 | Id. | Polanec Giuseppe fu Giorgio | 1-3-1877 - Cristelberg (Pettau) | Polanesi | Pichler Genoveffa fu Giovanni, moglie; Massimiliano, figlio. |
| 5197 | Id. | 11419/8488 | Id. | Poscharnigg Carlo fu Matteo | 22-12-1904 - Trieste | Poggiani | — |
| 5198 | Id. | 11419/8487 | Id. | Repic Luigi fu Giuseppe | 5-2-1886 - Trieste | Repini | Lore, figlia. |
| 5199 | Id. | 11419/8501 | Id. | Schillan Eleonora di Giacomo in Magris | 10-2-1903 - Trieste | Silani | — |
| 5200 | Id. | 11419/8519 | Id. | Stehar Giovanni di Giovanni | 12-3-1889 - Rovigno d'Istria | Stecca | Ferluga Emilia di Giorgio, moglie. |
| 5201 | Id. | 11419/8486 | Id. | Turko Giovanni Maria di Stefano | 2-2-1889 - Trieste | Turco | Rebec Giustina fu Giovanni, moglie; Giovanni, Anna, Ferruccio, figli. |
| 5202 | Id. | 11419/8483 | Id. | Valentich Giovanni fu Antonio | -1903 - S. Paolo (Brasile) | Valenti | — |
| 5203 | Id. | 11419/8485 | Id. | Wessek Ruggero fu Antonio | 6-10-1882 - Trieste | Vesselli | Panciera Roma fu Vittorio, moglie; Luciana, figlia. |
| 5204 | 11-4-1934 | 11419/4577 -29 V | Id. | Primozic Rodolfo fu Giuseppe | 29-3-1887 - Temeniz- | Primosi | Rubnic Teresa di Michele, moglie; Rodolfo, Giorgina, Rosina, Maria, figli. |
| 5205 | 19-4-1934 | 11419/4571 -29 V | Id. | Primozic Giovanni fu Giovanni | 15-12-1873 - Trieste | Primosi | Gerk Giovanna di Giovanni, moglie; Paola, Dionisio, Antonio, Ottilia, figli. |
| 5206 | Id. | 11419/4572 -29 V | Id. | Primozic Giovanni di Andrea | 21-9-1885 - Castagnevizza | Primosi | Kerzan Giuseppina di Rosalia, moglie; Dario, figlio. |
| 5207 | Id. | 11419/4573 -29 V | Id. | Primozic Giovanni di Antonio | 10-5-1880 - Trieste | Primosi | Pupis Giovanna di Giuseppe, moglie. |
| 5208 | Id. | 11419/4574 -29 V | Id. | Primozic Giuseppe fu Antonio | 14-11-1875 - Trieste | Primosi | Ursic Maria di Bartolomeo, moglie; Giuseppe, Mario, Rodolfo, figli. |

| Num. d'ord. redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | 19- 4-1934 | 11419/4575-29 V | Trieste | Primozic Luigi di Andrea | 12-2-1889 - Lonche | Primosi | Seles Francesca di Antonio, moglie; Albina, Romano, figli. |
| 5210 | Id. | 11419/4576-29 V | Id. | Primozic Rodolfo fu Francesco | 13-5-1897 - Trieste | Primosi | Kresevic Ermenegilda di Michele, moglie; Melania, Daniela, figlie. |
| 5211 | Id. | 11419/4579-29 V | Id. | Primozic Mario fu Andrea | 24-2-1910 - Trieste | Primosi | Markoncic Marcella di Giuseppe, moglie; Adriano, figlio. |
| 5212 | Id. | 11419/4580-29 V | Id. | Bazec ved. Primozic Maria fu Antonio | 10-5-1883 - Trieste | Bassi - Primosi | Eugenio, Ruggero, Dina, Leonilda, fu Matteo, figli. |
| 5213 | Id. | 11419/4581-29 V | Id. | Primosich Giuseppe fu Matteo | 20-1-1897 - Trieste | Primosi | Sincich Francesca di Giovanni, moglie; Giordano, Riccardo, Giuseppina, Renato, figli. |
| 5214 | Id. | 11419/4582-29 V | Id. | Primosich Giovanni di Giovanni | 28-11-1904 - Trieste | Primosi | Pertot Ludmilla di Carlo, moglie; Alessandro, figlio. |
| 5215 | Id. | 11419/4583-29 V | Id. | Primosich Alberto di Giuseppe | 8-6-1905 - Trieste | Primosi | Cok Paolina di Giusto, moglie; Nives, figlia. |
| 5216 | Id. | 11419/4584-29 V | Id. | Primosich Rosa di Matteo | 18-5-1907 - Cittanova d'Istria | Primosi | — |
| 5217 | Id. | 11419/4585-29 V | Id. | Primosich Giuseppe fu Giuseppe | 21-4-1915 - Popecchio | Primosi | Maria, sorella. |
| 5218 | Id. | 11419/4586-29 V | Id. | Primosich Giuseppe fu Giacomo | 12-4-1896 - Antignana | Primosi | Compare Angela fu Andrea, moglie; Giuseppe, figlio. |
| 5219 | Id. | 11419/4587-29 V | Id. | Primosich ved. Elisabetta fu Olivo Simone | 19-11-1886 - Mariano | Primosi | — |
| 5220 | Id. | 11419/4588-29 V | Id. | Primozic Gustavo di Andrea | 1-8-1901 - Trieste | Primosi | Palcich Maria di Giuseppe, moglie. |
| 5221 | Id. | 11419/4589-29 V | Id. | Primosich Mario fu Andrea | 29-11-1897 - Trieste | Primosi | Martellanz Albina di Vincenzo, moglie. |
| 5222 | Id. | 11419/4590-29 V | Id. | Primosich Giuseppina fu Giacomo | 12-7-1875 - Aiello | Primosi | Matilde, sorella. |
| 5223 | Id. | 11419/4591-29 V | Id. | Primoschitz Enrichetta di Martino | 5-2-1910 - Pirano | Primosi | — |
| 5224 | 17- 4-1934 | 11419/9543 | Id. | Feri Goldberger di Michele | 28-4-1905 - Trieste | Montuori | Curto Elda di Andrea, moglie. |
| 5225 | Id. | 11419/9425 | Id. | Cunja Agostino fu Andrea | 24-10-1892 - Risano | Zugna | Cociancich Angelina di Maria, moglie; Evelino, Stellio, Viscardo, Ondina, Annamaria, Natalia, figli. |
| 5226 | 20- 4-1934 | 11419/8505 | Id. | Babaz Giorgio fu Teodoro | 31-12-1905 - Trieste | Balbi | — |
| 5227 | Id. | 11419/6141 | Id. | Bobig Giacomo di Michele | 30-9-1906 Monfalcone | Favetti | — |
| 5228 | Id. | 11419/6140 | Id. | Bobig Michele fu Giovanni | 25-4-1878 - Monfalcone | Favetti | Pinat Anna di Pietro, moglie; Giacomo, Marcello, figli. |
| 5229 | Id. | 11419/6142 | Id. | Bobig Marcello di Michele | 4-7-1908 - Monfalcone | Favetti | — |
| 5230 | Id. | 11419/9426 | Id. | Cerkvenik Andrea fu Giovanni | 12-11-1903 - Cave Auremiane | Cerqueni | Trebec Giuliana fu Giovanni, moglie; Andrea, Agostino, figli. |
| 5231 | Id. | 11419/9018 | Id. | Drascov Tomasina fu Tomaso | 31-3-1894 - Trieste | Drasco | Stefania, Margherita fu Tomaso, sorellastre. |
| 5232 | Id. | 11419/9427 | Id. | Gabriellich Giacomo di Stefano | 6-6-1904 - Visignano d'Istria | Gabrielli | Grach Virginia di Giovanni, moglie; Virgilio, Gabriella, figli. |
| 5233 | Id. | 11419/8495 | Id. | Grguricin Antonia fu Eugenio | 7-8-1912 - Trieste | Gregori | Ondina, figlia. |
| 5234 | Id. | 11419/8494 | Id. | Jurcich Maria fu Martino vedova Grguricin | 18-5-1872 - Lissa | Giorgini e Gregori | — |
| 5235 | Id. | 11419/8496 | Id. | Grguricin Martino fu Eugenio | 20-8-1906 - Trieste | Gregori | — |
| 5236 | Id. | 11419/8491 | Id. | Hackl Silvio fu Giovanni | 30-3-1895 - Trieste | Achilli | Ritossa Emilia fu Pietro, moglie. |
| 5237 | Id. | 11419/7520 | Id. | Klun Attilio di Giuseppe | 22-7-1908 - Trieste | Colonni | — |
| 5238 | Id. | 11419/7518 | Id. | Klun Emilio fu Antonio | 19-1-1883 - Trieste | Colonni | Rustia Giuseppina fu Carlo, moglie; Iginio, Nerina, Bruno, Armando, figli. |
| 5239 | Id. | 11419/7519 | Id. | Klun Giuseppe fu Antonio | 27-3-1880 - Trieste | Colonni | Marzo Anna fu Antonio, moglie. |
| 5240 | Id. | 11419/7517 | Id. | Klun Riccardo di Giuseppe | 4-1-1910 - Trieste | Colonni | — |
| 5241 | Id. | 11419/7516 | Id. | Klun Silvano di Giuseppe | 3-6-1912 - Trieste | Colonni | — |
| 5242 | Id. | 11419/9429 | Id. | Macarol Francesco fu Giovanni | 8-10-1872 - Seppuglie | Mazzarolli | Gruden Giuseppina fu Giovanni, moglie. |
| 5243 | Id. | 11419/9680 | Id. | Novak Ruggero fu Nicolò | 18-9-1882 - Trieste | Novelli | Dalcich Maria fu Vincenzo, moglie; Mario, figlio. |
| 5244 | Id. | 11419/4425 | Id. | Perich Agostino fu Marco | 28-8-1875 - Zara | Perilli | Perovich Giovanna fu Angelo, moglie. |
| 5245 | Id. | 11419/8482 | Id. | Poropat Luigi di Giovanni | 26-3-1902 - Pirano | Poretti | Sossa Virginia fu Marco, moglie; Giordano, figlio. |
| 5246 | Id. | 11419/9433 | Id. | Rebek Mario di Giovanni | 2-3-1907 - Trieste | Rebeni | Zigon Anna fu Giovanni, moglie; Cesare, figlio. |
| 5247 | Id. | 11419/9432 | Id. | Depicolzuone Maria fu Giovanni ved. Reslusnig | 12-11-1874 - Veglia | Reluni | — |

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 25 gennaio 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

(267)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 27 gennaio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(268)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 gennaio 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri.

(269)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cortemilia (Cuneo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Cortemilia (Cuneo) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Negro Francesco fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Cortemilia (Cuneo) ed i signori geometra Ravazza Domenico, geom. Mazzetti Mario e Martina Ernesto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia*
*Capo dell'Ispettorato:*
AZZOLINI

(255)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

**Media dei cambi e dei titoli**

del 26 gennaio 1937-XV.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 93,18 |
| Francia (Franco) | 88,60 |
| Svizzera (Franco) | 435,25 |
| Argentina (Peso carta) | 5,70 |
| Austria (Shilling) | 3,5555 |
| Belgio (Belga) | 3,20 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,32 |
| Danimarca (Corona) | 4,16 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,6825 |
| Olanda (Fiorino) | 10,405 |
| Polonia (Zloty) | 359,35 |
| Svezia (Corona) | 4,8045 |
| Turchia (Lira turca) | 15,102 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,40 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,375 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 55,525 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,05 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,50 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,30 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,375 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 90,725 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 90,725 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 97,175 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

**Media dei cambi e dei titoli**

del 27 gennaio 1937-XV

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 93,25 |
| Francia (Franco) | 88,65 |
| Svizzera (Franco) | 434,25 |
| Argentina (Peso carta) | 5,635 |
| Austria (Shilling) | 3,5555 |
| Belgio (Belga) | 3,20 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,28 |
| Danimarca (Corona) | 4,163 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,686 |
| Olanda (Fiorino) | 10,405 |
| Polonia (Zloty) | 359,60 |
| Svezia (Corona) | 4,808 |
| Turchia (Lira turca) | 15,102 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,775 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,50 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 55,525 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,45 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,375 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,675 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,425 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,425 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 90,875 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 90,875 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 97,40 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla Legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 622705 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Fora Oreste fu Agostino, dom. in Biella. Per l'usufrutto: Gremmo Clara fu Lorenzo. L. | 420 — |
| Cons. 5 % | 322037 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Melodini Eufrasia di Giuseppe ved. di Checchia Nicola, dom. a S. Salvo (Chieti). Per l'usufrutto: Berenice Bevilacqua fu Vitale. » | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 777351 | Bisogni Mario di Francesco Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Briatico (Catanzaro) » | 154 — |
| » | 794245 | Idem. Idem. » | 98 — |
| » | 551682 | Castiglia Maria Concetta fu Luigi, moglie di Scordato Giovanni, dom. in Palermo - Ipotecata. » | 241,50 |
| » | 846480 Solo certificato di usufrutto | Per la proprietà: Iervolino Benedettina di Domenico, nubile, dom. a Napoli. Per l'usufrutto: Zeuli Caterina fu Domenico ved. Lo Monaco Emanuele. » | 1848 — |
| Cons. 5 % | 352335 | Per la proprietà: Broccoli Clelia di Serafino moglie di Liguori Ruggiero, dom. a Marzano Appio (Caserta) » | 50 — |
| » | 352336 | Per l'usufrutto: per la durata di dieci anni ai coniugi Broccoli Serafino | 100 — |
| » | 357370 | e Ricciuti Fiorina. | 100 — |
| » | 357369 Solo certificato di nuda proprietà | | 100 — |
| Rendita 5 % (1935) | 31132 | Colombani Adele di Cesare, moglie di Resegotti Emilio, dom. a Pavia. » | 4000 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 476414 | Grossi Fausto di Gaetano, dom. ad Arce (Caserta) - Ipotecata. » | 7 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 330119 | Pintacuda Carlo di Michele, dom. a Firenze - Ipotecata a favore delle minori Pintacuda Maria-Antonietta e Maria Teresa » | 297,50 |
| » | 180693 | Cassa Rurale di depositi e prestiti di Pontirolo Nuovo (Bergamo) - Ipotecata » | 1099 — |
| » | 473117 | La Rosa Alfio fu Giuseppe, dom. a Catania - Ipotecata » | 21 — |
| | 472579 | | 122,50 |
| » | 13460 | Ferri Angiolina fu Enea, moglie di Zucchini Antonio fu Gaetano, dom. a Poggio Renatico (Ferrara) » | 700 — |
| Cons. 5 % | 279340 | Salvo Teresa di Calogero, moglie di Conforto Cerino fu Stefano, dom. a S. Agata di Militello (Messina) - Vincolata per dote della titolare » | 245 — |
| Polizze combattenti | 28691 | Russo Corrado fu Giuseppe, dom. a Modica (Siracusa) » | 20 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 162782 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Pochintesta Angelo ed Adelina del fu cav. avv. Felice, minori sotto la p. p. della madre Ruatti Luisa, dom. a Torino. Per l'usufrutto: Ruatti Luisa fu Giacinto. » | 700 — |
| » | 326670 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Borrione Ida, Agostino ed Elvira fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Fontana Eugenia fu Pietro, dom. a Torino. Per l'usufrutto: Fontana Eugenia fu Pietro. » | 56 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 70073 | Casiraghi Antonio e Giuseppina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Maroni Maria fu Giuseppe, ved. Casiraghi, dom. a Musocco (Milano). » | 164,50 |
| » | 139309 | Danielli Maria fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Fallabrino Carolina fu Francesco, vedova Danielli, dom. ad Acqui (Alessandria). » | 122,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 673626 | Gajeri Edmea di Enrico, moglie di Bianchetti Giovambattista, dom. a Roma. » | 262,50 |
| | 785691 | | 2240 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 12 gennaio 1937 - Anno XV.

*Il direttore generale*: POTENZA.

(181)

## MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

**Elenco delle Ditte alle quali è stata concessa per l'anno 1936 la licenza di produzione, a scopo di vendita, del vermut e degli aperitivi a base di vino, a norma del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745.**

| Numero della licenza | RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA E SEDE | Prodotto per il quale la licenza è stata concessa |
|---|---|---|
| 1 | Società an. Martini & Rossi, sede Torino, corso V. E. n. 42. | Vermut e aperitivi. |
| 2 | Società an. Cinzano Francesco & C., sede Torino, corso Galileo Ferraris n. 24. | Id. |
| 3 | Società an. S.E.I.V.I. Fratelli Ferrero di Riccardo, E. Martinazzi & C. Tortorici, sede in Torino, via Arcivescovado, 25. | Id. |
| 4 | Società an. Freund Ballor & C., sede Torino, via Ponza n. 2. | Id. |
| 5 | Ditta G. & L. Fratelli Cora, sede Torino, corso V. E. n. 8. | Id. |
| 6 | Società an. Luigi Calissano & Figli, sede in Alba. | Id. |
| 7 | Ditta Carpano Giuseppe Bernardino, sede in Torino, corso V. E. n. 62. | Vermut. |
| 8 | Società an. E. Isolabella & Figli, sede in Milano, via Villoresi n. 13. | Vermut e aperitivi. |
| 9 | Ditta Fratelli Gancia & C., sede in Canelli. | Id. |
| 10 | Ditta Giuseppe Contratto, sede in Canelli. | Id. |
| 11 | Ditta Occhetti Pietro, sede Torino, corso Venezia, n. 8. | Id. |
| 12 | Società in acc. semplice « Distillerie Zaniboni », sede in Alessandria, corso Cento Cannoni n. 34. | Id. |
| 13 | Ditta Fratelli Beccaro, sede in Aqui. | Id. |
| 14 | Società an. Martini Pietro, sede in Savona, via G. Abba, n. 1. | Id. |
| 15 | Ditta La Grassa Fratelli di Francesco, sede in Conegliano Veneto. | Id. |
| 16 | Ditta Paolucci Donato, sede in Sora, via Nuova Strada. | Id. |
| 17 | Ditta Restano Ermanno, sede Vercelli, via XX Settembre n. 8. | Id. |
| 18 | Ditta Martinez Domenico Florio & C., sede in Marsala, via Salemi. | Id. |
| 19 | Società an. Zappelli Angelo, sede Foligno, via della Rosa n. 6. | Id. |
| 20 | Ditta Mirabella P. & Figlio, sede in Marsala. | Id. |
| 21 | Ditta Regina Vincenzo, sede in Marsala, corso Calatafimi n. 123. | Id. |
| 22 | Società an. Distillerie Gotelli, sede in Genova, piazza Fontane Marose n. 19. | Id. |
| 23 | Ditta Fratelli De Vita di Pietro, sede in Marsala, via S. Francesco di Paola, 35. | Vermut. |
| 24 | Ditta Bracci & Figli, sede in Terranova Bracciolini. | Vermut e aperitivi. |
| 25 | Ditta Lombardo Fratelli fu Giuseppe, sede in Marsala. | Vermut. |
| 26 | Ditta Mineo Giacomo & Figli, sede in Marsala. | Id. |
| 27 | Ditta Serafino Enrico & Figli, sede in Canale d'Alba. | Vermut e aperitivi. |
| 28 | Ditta Rallo Diego & Figli, sede in Marsala, via Lipari Sebastiano n. 8 | Vermut. |
| 29 | Ditta Giachetti Gio. Battista fu Giovanni, proprietario della Ditta Mattioda Pierino, sede in Cuorgne. | Vermut e aperitivi. |
| 30 | Società an. Fratelli Pilla & C., sede in Marghera. | Id. |
| 31 | Ditta Moroni Roberto, sede in Sesto San Giovanni. | Id. |
| 32 | Ditta Zerilli Angelo fu Giuseppe, titolare della Ditta A. Zerilli Rallo & C. sede in Marsala. | Vermut. |
| 33 | Società an. Bellardi Domenico & C., sede in Torino, via Garibaldi, 18. | Vermut e aperitivi. |
| 34 | Società an. Fratelli Branca, sede in Milano, via Broletto n. 35. | Id. |
| 35 | Ditta Gasparri M. & C., sede in Portoferraio. | Id. |
| 36 | Ditta Musillami Benedetto & Figli, sede in Marsala, via Salemi. | Vermut. |
| 37 | Ditta Gallo Fratelli, sede in Ancona, via Borghetto. | Id. |
| 38 | Ditta Fabiano Raffaele fu Francesco, sede in Trani, via Provinciale n. 78 | Id. |
| 39 | Ditta Vescovi Ernesto, sede in Milano, corso Cristoforo Colombo n. 5. | Id. |
| 40 | Ditta Hopps & Sons John, con sede in Mazara del Vallo. | Vermut e aperitivi. |
| 41 | Società an. in nome collettivo Combi Giovanni, sede in Torino, corso Dante n. 2. | Id. |
| 42 | Ditta Perroncito A. & C. sede Torino, via Roma, 34. | Id. |
| 43 | Ditta Bianco Luigi, sede in Milano, via F. Casati n. 7-9 | Id. |
| 44 | Ditta Bertoldo B. & C., sede in Trofarello. | Id. |
| 45 | Ditta Rosso Francesco fu Nicola, sede in Torino, via Juvara n. 21. | Id. |
| 46 | Ditta succ. L. Origlia & C. D. Martano, sede in Rivoli. | Id. |
| 47 | Ditta Distillerie Subalpine, sede in Torino, via Valprato n. 42. | Id. |
| 48 | Ditta d'Emarese E. Bairo, sede in Torino, via Giuseppe Pomba n. 15. | Id. |
| 49 | Ditta Ranzini Fratelli, sede Imperia frazione Castelvecchio. | Id. |
| 50 | Ditta Comar Fratelli & C., sede Fiumicello-Aquileia. | Id. |
| 51 | Società Vinicola Italiana Casteggio, sede in Voghera. | Id. |
| 52 | Ditta Bergia di Aragno Tommaso, sede in Torino, corso Dante n. 2. | Id. |
| 53 | Ditta Faramia Enrico & C., sede in Savigliano (Cuneo). | Vermut. |
| 54 | Ditta Bianchi Giovanni, sede in Tremezzina, frazione Lenno. | Vermut e aperitivi. |
| 55 | Ditta Garetti G. & C., con sede in Chivasso. | Id. |
| 56 | Ditta Bonardi Felice & C., sede in Bra. | Id. |
| 57 | Ditta Parigi Antonio di Francesco, sede in Chivasso. | Id. |
| 58 | Ditta Magno & Berta, sede in Casale Monferrato. | Id. |

| Numero della licenza | RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA E SEDE | Prodotto per il quale la licenza è stata concessa |
|---|---|---|
| 59 | Società an. P. Viarengo, sede Rivoli Torinese. | Vermut e aperitivi. |
| 60 | Ditta Figli di Leopoldo Wolf, sede in Fiume, Punto Franco, 14. | Vermut. |
| 61 | Ditta De Bellis G. di Saverio, sede in Castellana. | Id. |
| 62 | Ditta Grosso Fratelli « Distilleria », sede in Bologna, via S. Stefano n. 7 | Vermut e aperitivi. |
| 63 | Ditta Noero & Vincenzi, sede in Torino, Corso Re Umberto, 50-bis. | Id. |
| 64 | Ditta Riccadonna Ottavio, sede in Canelli, via M. D'Azeglio n. 8. | Id. |
| 65 | Ditta Bozzolo Giov. Battista, sede in Casale Monferrato. | Id. |
| 66 | Società an. Fratelli Marcati, sede in Verona, via Trombetta n. 144. | Vermut. |
| 67 | Ditta Brugo Agostino & C., sede in Romagnano Sesia. | Id. |
| 68 | Ditta Baudino Emilio, sede in Piossasco. | Vermut e aperitivi. |
| 69 | Ditta Arlorio & Figli, sede in Torino, via Mazzini n. 52. | Id. |
| 70 | Ditta Marenco Paolo di Luigi, sede in Genova, Pontedecimo. | Aperitivi. |
| 71 | Ditta Lisotti P. & C. « Distilleria Emiliana », sede Modena, via Manfredo Fanti n. 13. | Vermut e aperitivi. |
| 72 | Ditta Gabriel Luigi fu Carlo, sede in Alessandria, via G. Lanza n. 1. | Id. |
| 73 | Ditta Pavella G. G., sede Fiume, Punto franco magazz. 12. | Vermut. |
| 74 | Ditta Calamia Salvatore, sede in Marsala, via Mazara n. 23. | Id. |
| 75 | Ditta Veglio Marco, sede in Ghemme. | Vermut e aperitivi. |
| 76 | Ditta Repetto Carlo & Figli, sede in Ovada. | Id. |
| 77 | Ditta Chazalettes & C., di Alfonso, sede in Collegno, frazione Regina. | Id. |
| 78 | Ditta Franzini R., sede in Milano, via Egadi n. 5-7. | Id. |
| 79 | Società an. « Distillerie riunite di liquori », sede in Milano, via Imbonati n. 61. | Id. |
| 80 | Società an. Bertolli Francesco, sede in Lucca. | Id. |
| 81 | Ditta Fissore Matteo & Figlio, sede in Bra. | Id. |
| 82 | Ditta Anselmi G. fu Carlo Alberto, sede in Marsala, via Calogero Isgrò n. 53. | Id. |
| 83 | Ditta Alloro Giacalone V. & C., sede in Marsala, Corso V. E. n. 147. | Vermut. |
| 84 | Ditta Vignale Nicola, sede in Genova Sampierdarena, via Gioberti n. 10. | Vermut e aperitivi. |
| 85 | Ditta Cocchi Giulio, sede in Asti, piazza IV Novembre n. 3. | Id. |
| 86 | Ditta Bordiga Pietro, sede in Cuneo, piazza Seminario n 39. | Vermut. |
| 87 | Ditta Vito Curatolo Arini, sede in Marsala, via Spagnola 14 | Id. |
| 88 | Ditta Riboli Giovanni, sede in Fiume, Piazza Dante n. 7. | Id. |
| 89 | Società an. Vinad « Vinicola Adriatica », sede in Trieste, via della Borsa n. 1. | Id. |
| 90 | Ditta Anghilleri Domenico, sede in Malgrate. | Id. |
| 91 | Ditta Antoniazzi P. V. Fratelli, sede in Conegliano Veneto. | Vermut. |
| 92 | Ditta Nobili Carlo fu Luigi, sede in Seregno. | Vermut e aperitivi. |
| 93 | Ditta Marincovich Filippo Giacomo, sede in Fiume, via Roma n. 7. | Vermut. |
| 94 | Ditta Monfrino Giovanni, sede in Giaveno. | Vermut e aperitivi. |
| 95 | Ditta Scardina Fratelli, sede in Palermo, corso dei Mille n. 245. | Vermut. |
| 96 | Ditta Oberto Alfredo, sede in Piossasco. | Vermut e aperitivi. |
| 97 | Ditta Molino Vincenzo di Alberto, sede in Asti, via XX Settembre n. 5. | Id. |
| 98 | Ditta Vaudano & Barbero, sede in Torino, via Alfieri n. 24. | Aperitivi. |
| 99 | Ditta Alleanza Cooperativa Torinese, sede in Torino, viale Stupinigi, 15. | Vermut e aperitivi. |
| 100 | Ditta Filiberto Fratelli, sede in Torino, via Milano, palazzo Municipale. | Aperitivi. |
| 101 | Società an. Mirafiore, sede in Canelli | Vermut e aperitivi. |
| 102 | Ditta Stratta Fratelli Succ., sede in Torino, piazza S. Carlo n. 7. | Id. |
| 103 | Ditta Bosca Luigi & Figli, sede in Canelli. | Id. |
| 104 | Ditta Bonandini Giovanni « Distilleria », sede in Adria. | Id. |
| 105 | Ditta Voncina Carlo, sede in Fiume, magazzino n. 5, Punto franco. | Vermut. |
| 106 | Ditta Giarratani Giuseppe, sede in Menfi. | Id. |
| 107 | Società an. Marenco Paolo, sede in Genova-Fegino. | Vermut e aperitivi. |
| 108 | Ditta Marchetti Gaspare, sede in Marsala, contrada S. Venera. | Id. |
| 109 | Ditta Zonin Fratelli, sede in Gambellara. | Id. |
| 110 | Ditta Giovine Luigi & C., sede in San Damiano d'Asti. | Id. |
| 111 | Ditta Brugo Pietro fu Giovanni, sede in Romagnano Sesia. | Id. |
| 112 | Ditta Cordaro Costantino & C., sede in Trapani, piazza Locatelli n. 1. | Vermut. |
| 113 | Ditta Trapani dott. Francesco, sede in Marsala, via Nazionale n. 26. | Id. |
| 114 | Ditta De Giorgi Nicola, sede in San Cesario di Lecce. | Id. |
| 115 | Società an. Associazione fra proprietari di esercizi alberghi, ecc., sede in Milano, via F. Corridoni n. 11-13. | Vermut e aperitivi. |
| 116 | Ditta Ghibaudo Gioacchino fu G. B., sede in Camporosso (Ventimiglia). | Id. |
| 117 | Società an. Ferrol, sede Brescia, via Forcello n. 19 | Vermut. |
| 118 | Società an. Vini, sede in Conegliano Veneto. | Vermut e aperitivi. |
| 119 | Ditta Vitrano Fratelli, sede in Palermo, via Alloro n. 50. | Vermut. |
| 120 | Ditta De Amici Enrico, sede in Genova-Sampierdarena. | Id. |
| 121 | Ditta Coen Umberto, sede in Salò. | Id. |
| 122 | Ditta Pellegrino Carlo & C., sede in Marsala | Id. |
| 123 | Ditta Motta Angelo, sede in Milano, viale Corsica n. 21. | Aperitivi. |

| Numero della licenza | RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA E SEDE | Prodotto per il quale la licenza è stata concessa |
|---|---|---|
| 124 | Ditta Bardi Ugo & Figli, sede in Livorno, via del Lavoro n. 1. | Vermut e aperitivi. |
| 125 | Ditta Robagliatti Luigi, sede in Ivrea-Stradale Torino, 2. | Aperitivi. |
| 126 | Ditta Duzzin Fratelli, sede in Padova, via Arcella n. 471. | Vermut. |
| 127 | Società an. Vini italiani - vermut, sede in Torino, via Ponza n. 2. | Vermut e aperitivi. |
| 128 | Ditta Folonari Fratelli, sede in Brescia. | Vermut. |
| 129 | Ditta Fratelli Pasqua già Ditta Pasqua di Bisceglie Nicola, sede in Verona, viale Venezia, 97. | Id. |
| 130 | Società an. Stock Cognac Medicinal, sede in Trieste, via Montorsino n. 2. | Aperitivi. |
| 131 | Ditta Pezzi Aristide fu Omobono, sede in Brescia, via Trento, 3. | Id. |
| 132 | Ditta Bodina Angela « Fabbrica di liquori Mediolanum », sede in Milano, via Crocifisso, 23. | Id. |
| 133 | Ditta Boschetti Cesare, sede in Melegnano. | Id. |
| 134 | Ditta Zabaldano Mario fu Vittorio, sede in Monforte d'Alba. | Id. |
| 135 | Ditta Papetti Fratelli, sede in Brescia, viale Venezia 111. | Id. |
| 136 | Ditta Fravega Angelo e Vincenzo, sede in Genova, via Maddalena, 2. | Id. |
| 137 | Ditta Leoni Aristide, sede in Varese, via Vittorio Veneto, 2. | Id. |
| 138 | Società an. A.L.P.E.S. « Fabbrica di liquori », sede in Torino, corso Dante, n. 2. | Vermut e aperitivi. |
| 139 | Ditta Bertola Fratelli, sede in Genova-Sampierdarena. | Id. |
| 140 | Società an. Baratti & Milano, sede in Torino, piazza Castello n. 25. | Aperitivi. |
| 141 | Società an. Augusto Carlo Borsari « Distilleria del Ghisello », sede in Bologna, via Carrettieri n. 3. | Vermut e aperitivi. |
| 142 | Regio Istituto Tecnico agrario specializzato per la Viticoltura e l'enologia, sede in Alba. | Vermut. |
| 143 | Ditta Burlando Massimiliano fu Antonio, sede in Genova. | Aperitivi. |
| 144 | Ditta Fabbri Gennaro sede in Bologna, via Emilia Ponente n. 398. | Id. |
| 145 | Ditta Barbero Gustavo, sede in Canelli. | Vermut e aperitivi. |
| 146 | Società an. Erba Carlo, sede in Milano, via Marsala n. 5. | Aperitivi. |
| 147 | Società Italiana Vinicola Affini, sede in Conegliano Veneto. | Vermut e aperitivi. |
| 148 | Società an. Fabbrica Italiana liquori Visconti, sede in Torino, corso Principe Oddone n. 44. | Id. |
| 149 | Ditta Lazzaretti Giovanni, sede in Trento, via Segantini. | Id. |
| 150 | Ditta Balbo Martino, sede in Trofarello. | Id. |
| 151 | Società an. Ralph Pacor, sede in Trieste, via Macchiavelli 13. | Vermut. |
| 152 | Società an. Intercontinentale per il commercio vini, sede in Trieste, via Genova n. 9. | Id. |
| 153 | Ditta Goldberger Michele, sede in Trieste, via D'Annunzio n. 2. | Vermut. |
| 154 | Società an. Chianti Ruffino, sede in Brescia. | Id. |
| 155 | Società a. g. l. Muller Eugenio & Nipote, sede in Trieste, punto franco, Vittorio Emanuele III, magaz. n. 26. | Id. |
| 156 | Ditta Anselmo C. & C., sede in Torino, via G. Camerana n. 14. | Vermut e aperitivi. |
| 157 | Ditta Vitas Romano, sede in Trieste, Casella Postale n. 506. | Vermut. |
| 158 | Ditta Gambarotta-Cambiaggio & C., sede in Genova, via Sant'Ugo n. 4. | Vermut e aperitivi. |
| 159 | Società an. Vinicola Italiana « Florio-Ingham-Whitaker Woodhouse & C. », sede in Torino, corso G. Ferraris n. 24. | Id. |
| 160 | Ditta Rossi cav. Alberto, sede in Loano. | Id. |
| 161 | Ditta Rossi A. C. Fratelli & C., sede in Torino, via Guastalla n. 6. | Id. |
| 162 | Società an. « Esercizio Distilleria Frassineti », sede in Bologna, via F. Barbieri n. 15. | Id. |
| 163 | Cantina Sociale Cooperativa « A. Marescalchi », sede in Parenzo. | Vermut. |
| 164 | Società an. Visco & Ghidoni, sede in Busto Arsizio. | Aperitivi. |
| 165 | Ditta Ciocca Pietro fu Angelo, sede in Milano, via Astesani n. 2. | Vermut e aperitivi. |
| 166 | Ditta Einhorn I., sede in Fiume, punto franco magaz. n. 21. | Vermut. |
| 167 | Ditta Capriolo Paolino, sede in Grugliasco. | Vermut e aperitivi. |
| 168 | Ditta Ruzicka Fratelli, sede in Fiume, Punto franco, mag. n. 4. | Vermut. |
| 169 | Ditta Romanelli Marco & Scalvinelli Francesco, sede in Brescia, via Ugoni, n. 16. | Aperitivi. |
| 170 | Ditta Pavoncelli Conte Giuseppe, sede in Cerignola. | Vermut. |
| 171 | Ditta Campari David & C., sede in Milano, via Manzoni, n. 19. | Aperitivi. |
| 172 | Società an. Pianigiani Arturo & C., sede in Chiusi-Scalo. | Vermut e aperitivi. |
| 173 | Ditta Grassotti Fratelli, sede in Rivarolo Canavese. | Id. |
| 174 | Ditta Chamrath & Luzatto, sede in Fiume, Punto franco, mag. n. 21. | Vermut. |
| 175 | Società an. Distilleria Stock, sede in Trieste, via Montorsino n. 2. | Id. |
| 176 | Ditta Pontillo dott. Agostino, sede in Trento, via Torre d'Augusto n. 2. | Aperitivi. |
| 177 | Ditta Cappellano dott. Giuseppe, sede in Serralunga d'Alba. | Id. |
| 178 | Ditta Pollack Giacomo fu Giuseppe, sede in Trieste, Riva N. Sauro n. 10. | Vermut e aperitivi. |
| 179 | Ditta Delcrè Cosma di Evasio, sede in Torino, via Gaudenzio Ferrari 11. | Id. |
| 180 | Società Old Marsala Fontana e Sardo, sede in Trapani, piazza Vittorio Emanuele n. 31. | Vermut. |
| 181 | Ditta Gentile Angelo, sede in Padova, via T. Aspetti n. 84. | Aperitivi. |

| Numero della licenza | RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA E SEDE | Prodotto per il quale la licenza è stata concessa |
|---|---|---|
| 182 | Ditta Figuccia Francesco & Figli, sede in Marsala, via Mazara Villa Arata. | Vermut. |
| 183 | Ditta Braga & Ranzanici, sede in Brescia, via Cremona n. 49. | Aperitivi. |
| 184 | Ditta De Vita Bartolomeo & Figli, sede in Marsala, via S. Limari. | Vermut. |
| 185 | Ditta Franzini P. & C., sede in Milano, viale Monza n. 242. | Aperitivi. |
| 186 | Società an. G. B. Gambarotta & C., sede in Serravalle Scrivia. | Vermut e aperitivi. |
| 187 | Ditta Cesareo & Carmelich, sede in Trieste, via D'Annunzio I. | Aperitivi. |
| 188 | Ditta Enologica Spanò G. & C., sede in Marsala, via degli Stabilimenti. | Vermut. |
| 189 | Ditta La Grassa Andrea, sede in Marsala, via Mazara n. 321. | Vermut e aperitivi. |
| 190 | Ditta Martinez Vito di Domenico, sede in Marsala, via Salemi. | Vermut. |
| 191 | Ditta Pagliotti Giacomo, sede in Cuorgné. | Vermut e aperitivi. |
| 192 | Ditta Pin Stefano & C., sede in Pinerolo (Abbadia Alpina). | Id. |
| 193 | Ditta Di Stefano Leonardo fu Liborio, proprietario della Ditta Leonardo Di Stefano Russo, sede in Marsala, via Mazara. | Vermut. |
| 194 | Ditta Ghidoli Mantovanelli & C., sede in Montorio Veronese. | Id. |
| 195 | Ditta Maina & C., sede in Torino, via Lucio Bazzani n. 15. | Vermut e aperitivi. |
| 196 | Ditta Parodi Angelo, sede La Spezia. | Aperitivi. |
| 197 | Ditta Capella Giovanni, sede in Chivasso. | Vermut e aperitivi. |
| 198 | Ditta Schenone Diamante, Distilleria Ronchese, sede in Ronco Scrivia. | Id. |
| 199 | Soc. an Acossato, sede in Torino. | Id. |
| 200 | Ditta Civello Francesco, sede in Marsala. | Vermut. |
| 201 | Soc. an. Distilleria G. B. Fiori & Figlio, sede in Firenze. | Vermut e aperitivi. |
| 202 | Ditta Bucciarelli Angelo e Santi, sede in Arezzo. | Id. |
| 203 | Ditta Pacini Antonio, sede in Siena. | Id. |
| 204 | Ditta Mugnetti Virgilio «Distillerie», sede in Pisa. | Id. |
| 205 | Ditta Ciuti Gino, con sede in Firenze. | Id. |
| 206 | Ditta Zedda Antonino, fu Francesco, proprietario della casa vinicola A. fu F. Zedda-Piras, sede in Cagliari. | Id. |
| 207 | Soc. an. di Bonifiche «Maccarese», sede in Roma. | Vermut. |
| 208 | Ditta Mariani Leandro, sede in Roma. | Aperitivi. |
| 209 | Cantina Sociale Cooperativa di Quartu Sant'Elena. | Vermut. |
| 210 | Ditta Massiach Gino fu Raffaello, sede in Livorno. | Vermut e aperitivi. |
| 211 | Ditta Pentasuglia & C. successori della Ditta B. Bazo, sede in Livorno. | Id. |
| 212 | Ditta Paolini-Fabbrini-Adriani «Distilleria Elbana», con sede in Marciana Marina (Elba). | Id. |
| 213 | Ditta Cambini & Zalum «Distilleria Toscana», sede in Livorno. | Id. |
| 214 | Ditta Pichi Armando, sede in Livorno | Id. |
| 215 | Ditta Desanctis Paolo «Distilleria e Fabbrica liquori», sede in Roma. | Vermut e aperitivi. |
| 216 | Soc. an. Italiana «Cantine e Distillerie Riunite Bizzarri & C.», (Distillerie Viterbium), sede in Viterbo. | Id. |
| 217 | Ditta Ruosi Quirino, sede in Roma. | Id. |
| 218 | Ditta Lombardo Francesco di Leonardo, proprietario della Ditta Lombardo F. Marchetti, sede in Marsala. | Vermut. |
| 219 | Ditta Benussi Giorgio di Domenico, sede in Rovigno d'Istria. | Vermut e aperitivi. |
| 220 | Ditta Curatolo Antonio, sede in Fiume. | Vermut. |
| 221 | Società an. C. Bonavia & F. S. Negri & C., sede in Bologna. | Vermut e aperitivi. |
| 222 | Ditta Ponchione Ferdinando Giuseppe, sede in Moncalieri. | Id. |
| 223 | Ditta Cortona Cesare, con sede in Alessandria. | Id. |
| 224 | Ditta Sacco G. R. di Mulassano, sede in Torino. | Id. |
| 225 | Soc. an. Trinchieri Brosio, sede in Torino. | Id. |
| 226 | Società an. Bianchi & C. in liquidazione, sede in Bra. | Vermut. |

(23)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a cattedre nelle Regie scuole tecniche, nei Regi istituti tecnici, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visti i Regi decreti 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e 27 gennaio 1933-XI, n. 153, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato nelle Regie Scuole tecniche, nei Regi Istituti tecnici e nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti il Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933-XI; 12 febbraio 1934-XII e 16 febbraio 1935-XIII, con i quali si approvano i programmi stabiliti per i concorsi esami di Stato nelle predette scuole e istituti;

Visto il Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1197;

Visto il Regio decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1843;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1937-XV;

Decreta:

Sono indetti i seguenti concorsi-esami di Stato nelle Regie scuole tecniche, nei Regi istituti tecnici, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

| Tabella | Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione | Istituti e cattedre cui i concorsi dànno accesso | Prove richieste | N. cattedre |
|---|---|---|---|---|
| A | ** I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista. | *Scuole tecniche agrarie cattedre n.* 1<br>*Scuole tecniche industriali cattedre n.* 8 . . . . . . . . . . . . | scritta, orale | 9 |
| | | Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | | |
| A | ** II. - Lettere italiane e storia. | *Istituti tecnici commerciali* . . . . | scritta, orale | 34 |
| | | Lettere italiane e storia | | |
| A | ** III. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *B*. | *Istituto tecnico inferiore*: | due prove scritte, prova orale | |
| | | Lingua francese . . . . . . . . . | id. | 27 |
| | | Lingua inglese . . . . . . . . . . | id. | 10 |
| | | Lingua tedesca . . . . . . . . . | id. | 4 |
| | | Lingua spagnola . . . . . . . . | id. | 1 |
| A | ** IV. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *A*. | *Istituto tecnico commerciale* (corso superiore): | due prove scritte, prova orale | |
| | | Lingua francese . . . . . . . . . . | id. | 3 |
| | | Lingua inglese . . . . . . . . . . | id. | 12 |
| | | Lingua tedesca . . . . . . . . . . | id. | 5 |
| A | ** VI. - Matematica e fisica. | *Istituto tecnico commerciale e per geometri* (corso superiore). | scritta, pratica orale | 10 |
| | | Matematica e fisica | | |

| Tabella | Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione | Istituti e cattedre cui i concorsi dànno accesso | Prove richieste | N. cattedre |
|---|---|---|---|---|
| A | ** VII. - Chimica e merceologia. | *Istituto tecnico commerciale* . . . .<br>Chimica e merceologia . . . . . . | scritta, pratica orale | 2 |
| A | ** VIII. - Scienze e merceologia. | *Scuola tecnica commerciale* . . . .<br>Scienze naturali e fisica, merceologia. | pratica, orale | 4 |
| A | ** IX. - Disegno. | *Istituto tecnico inferiore* . . . . . .<br>Disegno | grafica, orale | 25 |
| A | ** X. - Costruzioni e disegno di costruzioni. | *Istituto tecnico per geometri* . . . .<br>Costruzioni e disegno di costruzioni . | scritta, grafica, orale | 8 |
| B | ** I. - Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista. | *Istituto tecnico inferiore* . . . . . .<br>Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista. | scritta, orale | 304 |
| B | ** II. - Matematica. | *Istituto tecnico inferiore* . . . . .<br>Matematica | scritta, orale | 29 |
| C | ** I. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie. | *Scuola tecnica agraria* . . . . . .<br>Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industria agraria e caseificio. | scritta, pratica, orale | 1 |
| D | ** I. - Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. | *Istituto tecnico agrario* . . . . . .<br>Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.<br>Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia.<br>Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. | scritta, pratica, orale | 1 |

| Tabella | Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione | Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso | Prove richieste | N. cattedre |
|---|---|---|---|---|
| | | Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. | | |
| | | Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco. | | |
| D | ** II. - Chimica e industrie agrarie. | *Istituto tecnico agrario* . . . . . . | scritta, due prove pratiche, orale | 1 |
| | | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. | | |
| | | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. | | |
| | | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia | | |
| | | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia. | | |
| D | ** XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria. | *Istituto tecnico agrario* . . . . . . | scritta, grafica, orale | 1 |
| | | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. | | |
| | | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. | | |
| | | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. | | |
| | | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. | | |
| | | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie. | | |
| E | ** I. - Matematica, fisica e chimica. | *Scuola tecnica ad indirizzo industriale.* | scritta, pratica, orale | 2 |
| | | Matematica - Elementi di fisica e di chimica. | | |
| E | ** IX. - Disegno professionale e tecnologia del legno | *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti.* | scritta, grafica, orale | 1 |
| | | Disegno professionale. . . . . . . | | |
| | | Tecnologia Disegno professionale . | | |
| E | ** X. - Tecnologia elementi di costruzioni, disegno professionale. | *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili.* | grafica, orale | 2 |
| | | Tecnologia - Elementi di costruzioni. | | |
| | | Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale. | | |
| | | Disegno professionale. | | |
| F | ** XI. - Topografia e costruzioni. | *Istituto tecnico industriale per minerari.* | scritta, grafica, orale | 2 |
| | | Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno. | | |
| G | ** I. - Computisteria e pratica commerciale. | *Scuola tecnica commerciale* . . . . | scritta, orale | 4 |
| | | Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | | |
| H | ** I. - Scienze naturali, e geografia generale ed economica. | *Istituto tecnico commerciale* . . . . | scritta, pratica, orale | 15 |
| | | Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. | | |

| Tabella | CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione | ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso | Prove richieste | N. cattedre |
|---|---|---|---|---|
| H | ** III - Ragioneria e tecnica commerciale. | *Istituto tecnico commerciale* . . . . | scritta, orale | 4 |
| | | Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. | | |
| H | ** IV. - Materie giuridiche ed economiche. | *Istituto tecnico commerciale* . . . . | due pr. scritte, orale | 8 |
| | | Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. | | |
| | | Istituzioni di diritto | | |
| | | Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica. | | |
| I | ** I. - Agronomia ed estimo. | *Istituto tecnico per geometri* . . . . | due pr. scritte, orale | 10 |
| | | Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale; estimo catastale; contabilità dei lavori. | | |
| I | ** II. - Topografia. | *Istituto tecnico per geometri* . . . . | scritta, grafica, orale | 12 |
| | | Topografia e disegno topografico | | |
| L | ** II. - Storia e geografia. | *Istituto tecnico nautico* (corso superiore). | scritta, orale | 2 |
| | | Storia, geografia e geografia commerciale. | | |
| L | ** VI. - Macchine marine e disegno | *Istituto tecnico nautico* (corso superiore). | scritta, grafica, orale | 7 |
| | | Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva. | | |

| Posti di ruolo nelle Regie scuole o Regi Corsi secondari di avviamento professionale a cui danno accesso i concorsi | Insegnamento per il quale si consegue il diploma di abilitazione da parte dei concorrenti classificati idonei |
|---|---|
| ** IV Avv. — N. 20 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario nelle Regie Scuole di avviamento professionale. | Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| ** V Avv. — N. 15 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale. | Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| ** VI Avv. — N. 5 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale. | Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| ** I Avv. — N. 35 posti di insegnante di italiano, storia, geografia e cultura fascista nelle Regie Scuole di avviamento professionale. | Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| ** II Avv. — N. 25 posti di insegnante di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene nelle Regie Scuole di avviamento professionale. | Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| ** XV Avv. — N. 10 posti di istruttore pratico nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario. | Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario. |
| ** XVI Avv. — N. 15 posti di istruttore pratico nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale. | Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale. |
| ** X Avv. — N. 15 posti di insegnante di materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale. | Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura ed industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno ed esercitazioni pratiche nei Corsi secondari di avviamento professionale. |

§ 2. — FINI DEI CONCORSI E TITOLI RICHIESTI.

I concorsi hanno il fine di conferire la nomina in ruolo, ma pur quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento di discipline che si impartiscono nelle Regie scuole tecniche, nei Regi istituti tecnici, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, nei casi in cui il titolo di studio posseduto dai candidati non abbia pieno valore di abilitazione.

I concorsi di cui al precedente paragrafo, valgono per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e per il conferimento delle cattedre messe a concorso. Pertanto, i candidati, che saranno dichiarati vincitori, e quelli che conseguiranno la idoneità, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle discipline e negli istituti corrispondenti alle classi di concorso, nel caso che il titolo di studio, in base al quale sieno ammessi al concorso, non abbiano pieno valore di abilitazione, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle annesse al presente bando.

Le dette tabelle indicano nella III colonna, che ha l'indicazione « cat. *a*) » i titoli di ammissione ai concorsi, aventi pieno valore di abilitazione professionale; nella IV colonna, che ha l'indicazione « cat. *b* », quelli validi per l'ammissione ai concorsi, e che non hanno pieno valore di abilitazione.

Le colonne successive indicano i diplomi di abilitazione, cui dànno adito i concorsi, e le discipline e gli istituti per i quali detti diplomi sono efficaci.

I candidati provvisti di titoli di categoria *b*), di cui alle tabelle stesse, e cioè di titoli di ammissione, che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo, in una delle cattedre corrispondenti, indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al n. 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio professionale medio. Non è consentito, per tali candidati, presentarsi solo a concorso e non ad esami di abilitazione.

Ai fini dell'abilitazione, le donne sono ammesse a tutti i concorsi-esami di Stato.

Ai fini delle assunzioni in ruolo, le donne sono ammesse ai concorsi delle seguenti classi: I (fatta eccezione delle scuole tecniche agrarie), III, IV, VI (fatta eccezione per quest'ultima classe, degli istituti tecnici industriali) VIII e IX della tabella *A*; I e II della tabella *B*, I della tabella *E*; I della tabella *G*; I, III e IV della tabella *H*.

Il numero delle cattedre delle classi III e IV, della tabella *H*, che possono essere conferite alle donne, non può superare un quarto del numero delle cattedre messe a concorso, trascurando, nel calcolo di tale aliquota, la frazione.

*Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.*

Salvo le eccezioni di cui sopra, i candidati, che siano ammessi ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) indicati nelle annesse tabelle, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo, quanto all'abilitazione professionale, a meno che non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine dell'abilitazione.

*Coloro che, essendo sprovvisti di titoli di cat.* a), *abbiano sostenuto più di una volta, con risultato negativo,* esami d'abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina, o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo se siano passati almeno due anni dall'ultimo esame. Agli effetti di tali limitazioni, si terrà conto della non conseguita idoneità in esami sostenuti per abilitazioni in scuole secondarie di avviamento professionale, o in istituti di istruzione media classica, scientifica, o magistrale, indicati nella annessa tabella *O*, e corrispondenti a scuole, o ad istituti di istruzione tecnica.

§ 3. — LIMITI DI ETÀ.

Il limite minimo di età, per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è di 21 anno, compiuti alla data del bando; il limite massimo di età è di 40 anni, compiuti non prima della data del bando; è di 45 anni, per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale. Il limite minimo di età, per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale è di anni 18 compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età, di 40, o di 45 anni, è aumentato di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa Fascista, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti d'istruzione media, in attesa di nomina in ruolo;

*b*) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

*c*) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

*d*) ex-professori di ruolo di pedagogia e morale, di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

*e*) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti anzi stabiliti,

*f*) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato, in Regi istituti di istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

*g*) coloro che alla data del bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

*h*) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

*i*) coloro che non hanno potuto sostenere le prove scritte o grafiche nei concorsi autorizzati con decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1934-XV, n. 242, perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare.

*Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, abbia riportato idoneità in un pubblico concorso a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione ed a posti nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale, non si applica alcun limite di età.*

*I candidati, che partecipano ai soli esami di abilitazione, sono ammessi anche se abbiano superato i limiti massimi di età, anzi citati.*

§ 4. — DOCUMENTI.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, *cognome, nome e paternità del candidato, il numero e la classe del concorso* a cui egli chiede di partecipare ed il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi) i seguenti documenti:

a) *certificato di nascita.* La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di regolare condotta civile, morale e politica*, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

La condotta civile e militare è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) *stato di famiglia. (Questo documento deve esser presentato solo dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, e deve essere legalizzato)*;

f) *certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista*, da rilasciarsi dal Segretario Federale della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestar l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione. Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tien luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

g) *certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri d'insegnante*, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve chiaramente risultare dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari, dall'autorità comunale, di cui la firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

h) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa ovvero di quella comprovante la partecipazione alle operazioni militari in Africa Orientale;

i) *originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di studio, conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione, o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1933, n. 620;

l) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, *se non risultino da questi*. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria, o d'Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università, o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) *cenno riassuntivo* in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) *elenco in carta libera, ed in doppio esemplare*, dei documenti e dei titoli presentati;

o) *ricevuta* mod. 72-*A* da rilasciarsi dal Procuratore del Registro) del pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909), quando il candidato partecipi al concorso *anche allo scopo del conseguimento dell'abilitazione dell'esercizio professionale* (posto che vi sia ammesso con titolo di cat. *b*) oppure istanza per esonero;

p) nel caso di concorrente fornito di titolo, conseguito secondo il nuovo ordinamento, e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio nel gruppo di materie messe a concorso, un certificato rilasciato dall'Università o Istituto superiore ove l'istante, conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti *se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione in Istituti di istruzione media qualsiasi e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti*,

q) nel caso di concorrente già abilitato, *diploma originale o certificato*, relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

§ 5. — NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I DOCUMENTI.

La tassa si paga all'Erario, con versamento fatto direttamente ad un procuratore del Registro.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio professionale, i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, e i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

Più specificatamente l'esenzione dalla tassa prevista dalla legge 14 giugno 1928, n. 1312, è concessa:

*a*) a coloro che appartengono a famiglie di impiegati e di dipendenti dallo Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, anche se pensionati - nonchè di impiegati e di dipendenti degli enti autarchici e parastatali, anche se pensionati, quando abbiano sette o più figli, viventi ed a carico, i quali siano di nazionalità italiana;

*b*) a coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli viventi ed a carico del capo famiglia e che siano di nazionalità italiana.

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un legale documento (stato di famiglia) dell'Ufficio di anagrafe che indichi espressamente le date di nascita dei figli, ed eventualmente, per i morti, le date di morte;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal R. Console generale italiano.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e, quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), f), g), p), debbono essere *di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.*

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti, di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una delle amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.* Sono inoltre dispensati gli appartenenti alla M. V. S. N., in servizio permanente effettivo, da comprovarsi con certificato del Comando Generale della Milizia.

*La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione del concorso.*

*La tassa, di cui alla lettera* o), *sarà rimborsata, nel caso che i corrispondenti concorsi-esami di Stato siano revocati, e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire 200, di cui alla lettera o); ma in tal caso una sola delle domande deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa. di cui al comma precedente, o l'istanza in carta libera per ottenerne l'esenzione.

Deve inoltre, ogni istanza per più concorsi, essere accompagnata dall'elenco, in carta semplice, dei documenti, e dichiarare:

a) a quali concorsi il candidato prenda parte;

b) a quale delle istanze siano uniti i documenti.

I documenti indicati nel paragrafo 4 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale, o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto il certificato di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio, in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa, o l'istanza per ottenere l'esenzione (giusta le norme anzidette), e, se del caso, il certificato di cui alla lettera p) del paragrafo 4.

Ai documenti elencati nel paragrafo 4, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli, che ritengono opportuni nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture, presentate ai concorsi, debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, dev'essere autenticato dal Provveditore agli studi competente; se rilasciato da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie di Istituti, secondo le indicazioni delle tabelle annesse a questo bando, il candidato dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza, secondo il quale desideri la nomina nelle dette specie d'Istituti.

Coloro che a norma dell'art 7, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non poterono sostenere le prove orali dei concorsi, indetti con decreto ministeriale 31 dicembre 1934-XIII, perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, e che vogliano avvalersi del beneficio in detto articolo posto, dovranno farne regolare domanda, entro il termine su indicato, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare attestante di non aver potuto sostenere dette prove orali per le cause su indicate ed eventualmente tutti gli altri documenti, se ne abbiano ottenuto la restituzione.

§ 6. — NORME PARTICOLARI PER I DOCUMENTI RIGUARDANTI MUTILATI, INVALIDI DI GUERRA, ORFANI, O CONGIUNTI DI MORTI IN GUERRA, E CATEGORIE DI CANDIDATI ASSIMILATI.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie) e del beneficio, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex-combattenti in genere, che intendono giovarsi del beneficio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, nn. 1922 e 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base alla idoneità conseguita con 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare (integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77).

Le vedove di guerra, che intendano valersi del beneficio, di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi e le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione. Lo stesso valga per gli invalidi e le vedove dei caduti nelle operazioni militari in Africa Orientale.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176 ed esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 545, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale) all'art. 55 della legge 25 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani, i figli degli invalidi, le sorelle nubili, dei caduti in guerra, per la causa nazionale, e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio, o della loro residenza abituale.

I candidati, iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e gli insigniti di brevetto di ferita per la causa fascista, per giovarsi delle disposizioni del secondo comma dell'art. 60 del Regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1843, devono presentare legale certificato, rilasciato dal competente Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, con visto di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

## § 7. — Della presentazione dei documenti termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di *tutti i documenti prescritti*, debbono pervenire al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie), *entro 60 giorni, a contare da quello successivo alla data della pubblicazione del presente bando nella* « Gazzetta Ufficiale ».

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane, o all'estero, è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti 10 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Le domande, compilate su carta legale di bollo insufficiente, saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati *che abbiano presentato domande oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso*, di tutti i documenti prescritti, o *non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato*, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine, indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli, o pubblicazioni, o parti di queste, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

*I documenti, per l'ammissione al concorso, devono pervenire in una volta sola, insieme con la istanza.*

*Ove pervengano isolatamente, cioè separatamente dalla istanza, non saranno presi in considerazione.*

*I documenti prescritti dal § 4, dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso, e controsegnati con le medesime lettere minuscole che li distinguono.*

*In fascicolo a parte, dovranno essere uniti i titoli di ogni altro genere (pubblicazioni, certificati di insegnamento, progetti, ecc.).*

*Le stesse norme valgono per professori o funzionari di ruolo.*

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione, si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o, in via straordinaria, al Re.

*In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale* (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II), *senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

## § 8. — Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami, ad eccezione dei concorsi a posti d'istruttore pratico nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale (XV Avv. e XVI Avv.) che sono esclusivamente per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnamento in scuole secondarie di avviamento professionale, o in scuole ed Istituti medi, Regi o pareggiati o parificati, è computabile fra i titoli, tanto se prestato con ufficio di ruolo, quanto con ufficio di supplente, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intero anno scolastico, per l'insegnamento di materie non costituenti cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni, che la Commissione giudichi di valore negativo, e i servizi non lodevoli, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove d'esame possono essere scritte, grafiche, orali e pratiche.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorso, sono stabilite dai Regi decreti 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e 27 gennaio 1933-XII, n. 153, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni (1).

Quando, fra i concorrenti, vi siano mutilati di guerra, o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio.

I candidati che si trovino in tali condizioni, ne devono fare espressa dichiarazione, e dovranno presentarsi al Ministero il giorno prima dell'inizio delle prove per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

*I candidati ammessi alle prove orali o pratiche, e quelli dei concorsi-esami di Stato, che comprendano solamente prove orali e pratiche, o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel* Bollettino Ufficiale, *parte II.*

*E pertanto interesse dei candidati seguire la pubblicazione del* Bollettino Ufficiale, *parte II.*

Tutte le prove di ogni specie, stabilite per i concorsi-esami di Stato, hanno luogo in Roma.

Nell'albo del Ministero saranno tempestivamente affisse le norme che riguardano le prove scritte o grafiche, e le prove orali o pratiche ed i locali dove esse avranno luogo.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice, o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza, o da un

(1) Sono pertanto invitati i candidati a prendere visione di tali modalità e dei programmi che si riferiscono alle varie prove segnate nel quadro inscritto nel § 1.

Regio notaio. (La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente).

§ 9. — Graduatorie.

Nel caso di concorso-esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, assegnato, entro il limite massimo di 100 punti, a ciascun concorrente, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, ed alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato sette decimi dei voti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna, che abbiano almeno conseguito sette decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma, la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale, oppure risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Lo stesso valga per coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale e per le vedove di caduti nelle operazioni stesse.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, dell'art. 66 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazioni di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex-combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma del R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex-combattenti, compresi nella graduatoria, possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) delle annesse tabelle e che abbiano riportato nella votazione, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli abilitati sono compresi anche i concorrenti che essendo inclusi nella graduatoria dei vincitori, siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

§ 10. — Norme speciali per l'ammissione e le graduatorie dei concorsi per le Scuole ed i Corsi secondari di avviamento professionale.

*a*) L'accettazione delle domande dei maestri elementari che intendono prender parte ai concorsi per le Regie scuole secondarie di avviamento professionale, di cui ai nn. I e II del paragrafo 1, è subordinata alla decisione del Ministro, a norma degli articoli 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490; 12 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866.

Le domande dei maestri elementari, corredate dei prescritti documenti, dovranno pervenire, non oltre il ventesimo giorno prima di quello in cui il concorso si chiude, ai Provveditori agli studi competenti per territorio, i quali le raccoglieranno e le trasmetteranno in tempo utile al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) col loro parere motivato.

*b*) E' del pari subordinata alla decisione del Ministro l'accettazione delle domande di coloro che intendono prender parte ai concorsi a posti d'istruttore pratico nelle scuole predette, di cui ai numeri XV e XVI del paragrafo 1, a norma degli articoli 65 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866.

*c*) Per i concorsi a posti di direttore con insegnamento nelle scuole predette, di cui ai nn. IV, V, VI del paragrafo 1, l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio prescritto da meno di cinque anni vale al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. E' egualmente limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione l'ammissione delle donne.

*d*) Ai concorsi di cui ai nn. X, XV, XVI del predetto paragrafo 1, le donne non sono ammesse.

*e*) Nei concorsi di cui al precedente comma *c*) le Commissioni esaminatrici compilano due separate graduatorie di vincitori. Nella prima, osservate tutte le altre disposizioni del presente decreto, sono compresi, in ordine di merito, coloro che già appartengono a ruoli di gruppo *A* del personale dipendente dallo Stato o da istituzioni mantenute col concorso dello Stato o di enti locali, compresi nell'allegato VIII del R. decreto 11 dicembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè coloro che fanno parte del personale tecnico superiore delle cattedre ambulanti d'agricoltura.

Nell'altra graduatoria sono compresi, in ordine di merito, gli estranei ai ruoli statali predetti. Non si procede alla formazione della seconda graduatoria quando il numero dei vincitori compresi nella prima sia eguale al numero dei posti messi a concorso.

§ 11. — Della procedura che regola le nomine.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1937-38, ed entro i limiti delle cattedre messe a concorso.

I vincitori o assimilati, saranno invitati a dichiarare, entro un termine perentorio stabilito dal Ministero, se aspirino alla nomina, e ad esprimere, con legale istanza da L. 6, diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio concorsi scuole medie), i propri desideri nei riguardi della sede.

L'istanza dovrà indicare il concorso, che dà diritto alla nomina, e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano a dimostrare le eventuali condizioni di famiglia invocate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

*a*) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato, che desideri di congiungersi col coniuge che risieda in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato, che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

*b*) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

*c*) educazione ed istruzione dei figli, per i quali occorra una determinata sede di studi;

*d*) stato civile (nubile che desideri convivere con la propria famiglia);

*e*) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze, che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni, è in ogni caso subordinato alla necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli abilitati, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche istanza per il rilascio del diploma di abilitazione come è qui indicato.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre, appartenenti a diversi tipi d'Istituto, l'assegnazione sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, o secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto, o, in mancanza di designazioni, secondo le esigenze di servizio le quali, in ogni caso, hanno la precedenza.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 6, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui alla 5ª colonna delle tabelle annesse a questo bando. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, il cognome, la paternità, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione*, e debbono allegare alla istanza una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi, conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda, pel rilascio del diploma, la ricevuta della tassa di L. 250 (per le opere universitarie) versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 12. — RIDUZIONI DI VIAGGIO ACCORDATE AI CANDIDATI E MODALITÀ RELATIVE.

Ai candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle Ferrovie dello Stato. I candidati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie).

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipino ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

* * *

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto, e che non sia prescritto, o espressamente qui richiamato, tien luogo il regolamento.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi istituti medi di istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
BOTTAI.

TABELLA A.

**Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto**

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Italiano, storia, geografia e cultura fascista.** | *Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).<br>*Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | *a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al presente regolamento.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. entro il 31 dicembre 1925.<br>*c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>*d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie, industriali, commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. | *a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.<br>*c*) Laurea in filosofia.<br>*d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.<br>*e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.<br>*f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero.<br>*g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. | **Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.** | **Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle Scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle Scuole secondarie di avviamento professionale.** |
| **II. Lettere italiane e storia.** | *Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri* (corso superiore):<br>Lettere italiane e storia. | *a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano. latino (lettere italiane e latine) e storia.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. de- | *a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano. storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia, geografia e cultura fascista, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al presente regolamento.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 | **Diploma di lettere italiane e storia.** | **Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque Scuola media.** |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | creto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>c) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie medie di Regie Scuole minerarie, di Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. | dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera b) della precedente colonna.<br>c) Laurea in filosofia.<br>d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.<br>e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. | | |
| III. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *B*. | *Scuola tecnica commerciale:* Lingua straniera<br>*Istituto tecnico inferiore:* Lingua straniera | a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.<br>b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, conseguito nei corsi post-universitari (Regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.<br>c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile.<br>d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.<br>e) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regie Scuole commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. | a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico letteraria di Milano o negl'istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.<br>c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.<br>d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.<br>e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero.<br>f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero.<br>g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile. | Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso. | Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili, nelle scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le scuole medie di 1° grado. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b)

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.<br>i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1603.<br>l) Laurea in lettere o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime.<br>m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). | | |
| **IV.** Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *A*. | *Istituto tecnico-industriale, commerciale e nautico* (corso superiore): Lingua straniera. | a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.<br>b) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento.<br>c) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.<br>d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico letteraria di Milano o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile.<br>e) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto | a) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.<br>b) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile.<br>c) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera d) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile.<br>d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi, agli allievi inscritti al Regio Istituto | Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso. | Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le Scuole medie e per le Scuole secondarie d'avviamento professionale. |

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.<br>*f*) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regi Istituti commerciali, industriali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. | superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.<br>*e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero.<br>*f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero.<br>*g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto legge 15 agosto 1925, n. 1603.<br>*h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.<br>*i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime.<br>*l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, e 28 settembre 1911, n. 1109). | | |
| VI. Matematica e fisica. | *Istituto Tecnico industriale e per geometri* (corso superiore):<br>Matematica e fisica. | *a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.<br>*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>*c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. | *a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.<br>*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.<br>*c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.<br>*d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736). | Diploma di matematica e fisica. | Matematica e fisica in qualunque Scuola media. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **VII.** Chimica e merceologia. | *Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore):<br>Chimica.<br>*Istituto tecnico commerciale:*<br>Chimica e merceologia. | *a*) Diploma d'abilitazione di chimica rilasciato in base a regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma d'abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.<br>*c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>*d*) Idoneità in concorsi di chimica in Regie Scuole agrarie medie, in Regie Scuole medie minerarie ed in Regi Istituti industriali, e di scienze e merceologia nei Regi Istituti commerciali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente. | *a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.<br>*c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. | Diploma di chimica e merceologia. | Chimica e merceologia in qualunque Scuola media. |
| **VIII.** Scienze e merceologia. | *Scuola tecnica commerciale:*<br>Scienze naturali e fisica, merceologia.<br>*Scuola professionale femminile:*<br>Scienze naturali e merceologia. | *a*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedra di scienze e merceologia in Regia Scuola o in Regio istituto commerciale o in Regia Scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.<br>*b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*c*) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al presente regolamento.<br>*d*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153.<br>*e*) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. | *a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche, o in fisica.<br>*c*) Laurea in scienze agrarie.<br>*d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1737). | Diploma di scienze e merceologia. | Scienze naturali e merceologia nelle Scuole tecniche commerciali e nelle Scuole professionali femminili. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **IX. Disegno.** | *Istituto tecnico inferiore:* Disegno. *Istituto tecnico per geometri* (corso inferiore e superiore): Disegno e disegno architettonico ed ornamentale. | *a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o i regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.<br>*b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle Scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925).<br>*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924.<br>*d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923.<br>*e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni.<br>*f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente. | *a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123), in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle Scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna).<br>*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi.<br>*d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica Scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino.<br>*e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924. | Diploma di disegno. | Disegno in tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media (fatta eccezione delle Scuole professionali femminili e delle Scuole di magistero professionale per la donna e delle Scuole ed Istituti tecnici industriali). |
| **X. Costruzioni e disegno di costruzioni.** | *Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. | *a*) Diploma d'abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. | *a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. | Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni. | Costruzioni e disegno di costruzioni nei Regi Istituti tecnici industriali e per geometri.<br>Resistenza dei materiali nei Regi Istituti tecnici industriali. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE | | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | | |
| | *Istituto tecnico per geometri* (corso superiore):<br>Costruzioni e disegno di costruzioni. | c) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente. | | | Geometria descrittiva e disegno relativo nei Regi Istituti tecnici industriali per minerari. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

**Istituto Tecnico inferiore**

TABELLA B

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.** | ***Istituto tecnico inferiore:*** Lingua italiana, e latina, storia, geografia e cultura fascista. | *a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di abilitazione d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al presente regolamento.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>*c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. | *a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.<br>*c*) Laurea in filosofia.<br>*d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.<br>*e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero.<br>*f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile. | Diploma di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista. | Lingua e letteratura italiana e latina, storia, geografia, cultura fascista, in qualunque Scuola media di 1° grado. |
| **II. Matematica.** | ***Istituto tecnico inferiore:*** Matematica. | *a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.<br>*b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.<br>*c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al presente regolamento. | *a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche.<br>*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). | Diploma di 1° grado in matematica. | Matematica in tutte le Scuole medie di 1° grado. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | e) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>f) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi Istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea. | | | |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

## Scuola Tecnica agraria

TABELLA C.

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| I. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie. | *Scuola tecnica a indirizzo agrario:*<br>Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie.<br>Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio. | a) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al presente regolamento.<br>b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. | a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.<br>b) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche. | Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie. | Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle Scuole tecniche a indirizzo agrario. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

**Istituto tecnico agrario** — TABELLA D.

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorro Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. - Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.** | *Istituto tecnico agrario:*<br>Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.<br>Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia.<br>Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole.<br>Scienze naturali, patologia vegetale patologia dell'olivo.<br>Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco. | a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea. | a) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.<br>b) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. | Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale. | Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli Istituti tecnici agrari. |
| **II. - Chimica e industrie agrarie.** | *Istituto tecnico agrario:*<br>Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie.<br>Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica.<br>Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie e tecnologia olearia.<br>Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia. | a) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciato in base al presente regolamento.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea. | a) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in scienze agrarie. | Diploma di chimica e industrie agrarie. | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli Istituti tecnici agrari. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE | | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | | |
| **XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.** | *Istituto tecnico agrario:*<br>Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria.<br>Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica;<br>Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole.<br>Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.<br>Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie. | a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al presente regolamento.<br>b) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali o meccanica agraria rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al presente regolamento.<br>d) Laurea d'ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. | a) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera d) della precedente colonna. | Diploma di topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria. | Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria, nozioni sulle bonifiche, negli Istituti tecnici agrari; |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA F.

**Scuola tecnica industriale**

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. - Matematica, fisica e chimica.** | *Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica - Elementi di fisica e di chimica. | *a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.<br>*b*) Diploma di abilitazione di matematica o di fisica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica, rilasciato in base al presente regolamento.<br>*c*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>*d*) Idoneità in concorso per matematica e fisica in Regie Scuole e Istituti d'istruzione tecnico-professionale congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria, o a laurea in scienze fisiche e matematiche. | *a*) Laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche.<br>*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. | Diploma di matematica, fisica e chimica. | Matematica, fisica, chimica nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale. |
| **E IX. - Disegno professionale e tecnologia del legno.** | *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti:* Disegno professionale - Tecnologia - Disegno professionale. | *a*) Diploma di abilitazione di disegno professionale e tecnologia del legno, di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento.<br>*b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, o di Regi laboratori-scuola equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria. | *a*) Laurea ingegneria o in architettura e diploma di architetto civile. | Diploma di disegno professionale e tecnologia del legno. | Disegno professionale e tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| X. - Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale. | *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:*<br>Tecnologia - Elementi di costruzioni.<br>Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale.<br>Disegno professionale. | a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale, o di costruzioni e disegno di costruzioni, o di topografia e costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere, ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali equiparate a quelle di topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno, o di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni o di impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile, resistenza dei materiali, estimo, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura. | a) Laurea in ingegneria o in architettura. | Diploma di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale. | Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per edili. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| XI. - Topografia e costruzioni. | *Istituto tecnico industriale per minerari.* Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno. | a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 3 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di topografia e costruzioni o di costruzioni, disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, o di Regie Scuole minerarie, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso ed a quella di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. | a) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna. | Diploma di topografia e costruzioni. | Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo, negli Istituti tecnici industriali per minerari.<br>Topografia e disegno relativo nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

**TABELLA G.**

**Scuola Tecnica Commerciale**

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| L. - Computisteria e pratica commerciale. | *Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | a) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.<br>d) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nei Regi Istituti tecnici commerciali, o idoneità a cattedre di Regia Scuola commerciale equiparate, a norma del R. decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente. | a) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi.<br>b) Laurea in ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali.<br>c) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).<br>d) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). | Diploma di computisteria e pratica commerciale. | Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

**TABELLA H.**

## Istituto Tecnico Commerciale

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| I. - Scienze naturali e geografia generale ed economica. | *Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. | *a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al presente regolamento. | *a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.<br>*c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.<br>*d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie.<br>*e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). | Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica. | Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque Scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo «mercantile» e della chimica negli Istituti tecnici industriali e per geometri). |
| III. - Ragioneria e tecnica commerciale. | *Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. | *a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>*b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento.<br>*c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.<br>*d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente. | *a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi.<br>*b*) Laurea in ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali.<br>*c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).<br>*d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). | Diploma di ragioneria e tecnica commerciale. | Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed Istituti di istruzione tecnica. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. - Materie giuridiche ed economiche. | *Istituto tecnico commerciale:*<br>Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica.<br>Istituzioni di diritto.<br>Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica. | *a)* Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1553, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento.<br>*b)* Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>*c)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio Istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.<br>*d)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente. | *a)* Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della colonna precedente.<br>*b)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, numero 104 e 28 settembre 1911, n. 1109).<br>*c)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. dal 2 febbraio 1924 in poi.<br>*d)* Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali.<br>*e)* Laurea in scienze, sociali economiche e politiche del Regio Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze.<br>*f)* Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal Regio Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.<br>*g)* Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).<br>*h)* Laurea in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politico-economiche e sociali, economiche, economico - politiche, economico - commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, conseguite nelle Università ed Istituti superiori del Regno. | Diploma di materie giuridiche ed economiche. | Materie giuridiche ed economiche in qualunque Istituto d'istruzione tecnica. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA I.

**Istituto tecnico per geometri**

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| I. - Agronomia ed estimo | *Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale; contabilità dei lavori. | a) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.<br>d) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle Regie Scuole agrarie medie, congiunta a laurea. | a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi. | Diploma di agronomia ed estimo. | Agronomia, economia, tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli Istituti tecnici per geometri. |
| II. - Topografia. | *Istituto tecnico per geometri:* Topografia e disegno topografico. | a) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di topografia, rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>d) Idoneità conseguita in concorso a cattedra di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi Istituti industriali e in Regie Scuole medie minerarie, congiunta a laurea. | a) Laurea in ingegneria civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera c) della precedente colonna.<br>b) Laurea in ingegneria industriale, navale, mineraria. | Diploma di topografia. | Topografia negli Istituti industriali e per geometri. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA L.

**Istituto tecnico nautico**

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| **II. - Storia e geografia.** | *Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale. | a) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.<br>b) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia nei Regi Istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. | a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.<br>b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.<br>c) Laurea in filosofia.<br>d) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.<br>e) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile. | Diploma di storia e geografia. | Storia e geografia in qualunque Scuola media. |
| **VI. - Macchine marine e disegno.** | *Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva. | a) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento.<br>b) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo, rilasciato in base al presente regolamento.<br>c) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguite entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.<br>d) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea. | a) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.<br>b) Lauree in ingegneria non previste, dalla lettera precedente.<br>c) Titolo di cui all'art. 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina. | Diploma di macchine marine e disegno. | Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, nei Regi Istituti tecnici nautici. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA B. AVV.

## Concorsi a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi di avviamento professionale.

Classifiche dei concorsi-esami di stato, dei rispettivi titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione (art. 2, primo comma, del regolamento 27 gennaio 1933, n. 153).

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| IV AVV. — Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario. | *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario. | a) Diploma di materie agrarie, rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. b) Laurea in scienze agrarie conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di agraria rilasciato in base al regolamento 26 aprile 1930, n 485. d) Idoneità in un concorso per l'insegnamento dell agraria nelle Regie scuole medie. | a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. b) Laurea in zooiatria conseguita dopo un diploma di un corso superiore di Regia scuola pratica o speciale di agricoltura. | Diploma di materie agrarie, per l'indirizzo generico. | Elementi di scienze applicate di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| V AVV. — Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale. | *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale. | a) Diploma di materie industriali, rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. b) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, congiunta a idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti industriali. | a) Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. b) Laurea del Regio istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale. c) Diploma di architetto rilasciato dalle Regie scuole d'applicazione per gli ingegneri e dei Regi Politecnici dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. | Diploma di materie industriali, per l'indirizzo, generico. | Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| VI AVV. — Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale. | *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia. | a) Diploma di computisteria e pratica commerciale rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. b) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. c) Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e com- | a) Diploma della sezione magistrale di computis-eria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito dopo il 2 febbraio 1924. b) Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il 2 febbraio 1924. e) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio istituto di | Diploma di computisteria e pratica commerciale. | Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado nel caso che occupano una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria a)

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1) | TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*) | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mercial1 di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.<br>*e*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie tecniche commerciali in Regie scuole e Regi istituti commerciali. | studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104).<br>*d*) Laurea in matematica. | | |
| I Avv. — Italiano, storia, geografia e cultura fascista. | *Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale.*<br>Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista. | *a*) Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153.<br>*b*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.<br>*c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.<br>*d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito enro il 31 dicembre 1934, o, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.<br>*e*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in Regie scuole o Regi istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali). | *a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino, (lettere italiane e latine) e storia.<br>*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il previsto nella lettera *c*) della precedente colonna.<br>*c*) Laurea in filosofia.<br>*d*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.<br>*e*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna.<br>*f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero.<br>*g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906.<br>*h*) Designazione del Ministro per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della legge e dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866. | Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista. | Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupano una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso.

| CONCORSI | CATTEDRE a cui il concorso dà accesso | TITOLI DI AMMISSIONE | | DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b) | INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1) | che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b) | | |
| II Avv. — Matematica elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia, ed igiene. | *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia. | a) Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento, 9 dicembre 1926, n. 2480. | a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria. c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736. d) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. e) Designazione del Ministro per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della legge e dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866. | Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igene e merceologia. | Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| XV. — Esercitazioni pratiche del tipo agrario. | *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo agrario. | Diploma d'istruttore pratico agrario, rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. | a) Diploma di perito agrario. b) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dal Ministro dell'educazione nazionale. | Diploma di istruttore pratico agrario. | Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| XVI. — Esercitazioni pratiche del tipo industriale. | *Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo industriale. | Diploma d'istruttore pratico industriale artigiano, rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. | a) Diploma di perito industriale. b) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dal Ministro dell'educazione nazionale. | Diploma di istruttore pratico industriale artigiano. | Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. |
| X. — Materie di tecnica agraria. | *Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igene, disegno, esercitazioni pratiche. | Diploma di tecnica agraria, rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. | a) Laurea in scienze agrarie. b) Diploma di perito agrario | Diploma di tecnica agraria | Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnica, di contabilità agraria, nozioni d'igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari d'aviamento professionale. |

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA O.

**Classi di concorso a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'art. 64, a classi di concorso a cattedre in Istituti di altro ordine.**

| *ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE* | *ISTITUTI DI ALTRO TIPO* |
| --- | --- |
| Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola tecnica e nella Scuola professionale femminile (tabella *A*, classe I). | Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 53. Tabella *B*, classe I). |
| Lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II). | Lettere italiane e storia, nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IV). |
| Lingua e letteratura straniera nella Scuola tecnica commerciale e nell'Istituto tecnico inferiore (tabella *A*, classe III). | Lingua e letteratura straniera nel Ginnasio e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VII). |
| Lingua e letteratura straniera nell'Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A*. classe IV). | Lingua e letteratura straniera nel Liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VIII). |
| Matematica e fisica nell'Istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe V). | Matematica e fisica nel Liceo, nel Liceo scientifico e nell'Istituto magistrale R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe X). |
| Disegno (tabella *A*, classe IX). | Disegno nell'Istituto magistrale e nel Liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, Tabella *A*, classe XIII). |
| Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista negli Istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I). | Italiano, latino, storia e geografia nei Ginnasi e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I). |
| Matematica nell'Istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II). | Matematica nel Ginnasio isolato (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IX). |
| Scienze naturali, geografia, chimica e merceologia nell'Istituto tecnico commerciale (tabella *H*, classe I). | Scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo, nel Liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe XI). |

(270)

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso al premio della Fondazione « Luigi Pagliani » per l'anno 1937-XV (biennio 1936-XIV e 1937-XV) presso la Regia università di Torino.**

E' aperto il VI concorso al premio della Fondazione « Luigi Pagliani » istituita presso la Regia università di Torino con fondi raccolti mediante sottoscrizione promossa da apposito Comitato per le onoranze al prof. Luigi Pagliani, in occasione del suo cinquantennio di laurea, ed eretta in ente morale con R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2350, per l'aggiudicazione di un premio di L. 5000 lorde e di medaglie di benemerenza ad appartenenti al personale tecnico dei servizi pubblici igienico-sanitari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o degli Istituti di igiene universitari, che si siano distinti per studi, pubblicazioni, progetti ed esecuzioni di opere, o fondazioni di istituzioni, le quali abbiano efficacemente contribuito, o possano efficacemente contribuire al risanamento degli ambienti, od alla loro preservazione da malattie infettive o diffusive.

Gli aspiranti al premio o alle medaglie di benemerenza devono presentare alla Segreteria dell'Università di Torino le domande in carta bollata da L. 4 dirette al rettore, insieme con i documenti comprovanti i loro titoli, legalizzati dalle autorità competenti, entro il 30 aprile del corrente anno.

A norma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione potranno pure essere fatte, entro detto termine, proposte di assegnazione del premio da parte di Enti pubblici a favore del personale addetto ai loro servizi igienico-sanitari.

Anche la Commissione esaminatrice potrà di sua iniziativa, con una maggioranza di quattro voti su cinque, prendere in considerazione premiandi non concorrenti o non proposti.

Torino, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

*Il rettore*: S. PIVANO.

*Il direttore amministrativo*: P. CARULLO.

(259)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.